Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 1120

EMENDAMENTI

Articolo 6 dal comma 7

VOLUME 4

10 novembre 2013

AS 1120 Emendamento

All'articolo 6 comma 7 la lettera a) è sostituita dalla seguente

a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
 - a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
 - b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
- 2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
 - a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
 - b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;
- 3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile.

Di Birgio

AMMACE ALLACE

6.129

Proposta

La proposta emendativa annovera tra gli interventi ammessi a detrazione gli investimenti per l'acquisto di impianti di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 20/2007.

La cogenerazione - in particolare le unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento - tecnologia immediatamente installabile negli edifici con importanti risultati in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica in sito, è da sempre stata e è ad oggi ancora esclusa da ogni forma di regime di aiuto all'investimento: la misura in oggetto del cd 65% ad oggi non incentiva le unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento negli edifici.

La richiesta trova fondamento anche nel fatto che la recente riforma del condominio, tra le innovazioni, al comma 1, dell'art. 5, Legge 11 dicembre 2012, n. 220, richiama gli impianti di cogenerazione. In questo senso gli edifici condominiali possono da subito introdurre ad integrazione dell'esistente, impianti di micro e piccola cogenerazione dando un notevole impulso alla riduzione della importazione di combustibili, all'utilizzo dell'energia elettrica ad oggi per le parti comuni, all'efficienza energetica del Paese anticipando quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/UE.

Il fine dell'emendamento è quello di accrescere il livello di investimenti in impianti microcogenerativi e incrementare l'autonomia energetica delle imprese e del nostro Paese riducendo i

B

quantitativi di energia da importare. La cogenerazione rappresenta, infatti, un'importante opportunità di sviluppo e progresso per l'intero Paese, generando nuove attività e professionalità, soprattutto nell'ambito delle PMI, orientate all'innovazione tecnologia dei servizi, degli impianti, degli apparati e dei processi.

2

6-129

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIMODULAZIONE INCENTIVI PER EFFICIENZA ENERGETICA

Al comma 7 dell'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
- a) 65 percento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";
- 2) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:
- a) Al 55% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP > 50%;
- b) Al 50% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40% < EP < 50%;
- c) Al 45% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30% < EP < 40%;
- d) Al 40% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 % <-EP < 30%.";
- 3) Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
 - a) 65 percento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

- b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.";
- 4) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio."

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza."

Al finanziamento delle disposizioni introdotte con la presente proposta, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza.

CERONI

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 7-dell'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
- a) 65 percento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";
- 2) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:
- a) Al 55% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP > 50%;
- b) Al 50% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40% < EP < 50%;
- c) Al 45% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30% < EP < 40%;
- d) Al 40% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 % < EP < 30%.";
- 3) Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
 - 65 percento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; a)
 - 55 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016."; b)
- 4) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio."

Consequentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui 1. all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti di attribuire incarichi di studio e di consulenza."

> <u>Ufficio</u> Legislativo

5

Sen Anna Bonfing Seu ERONI T Seu- Hi W

6-132

Emendamento

Art. 6

Al comma 7 dell'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
- a) 65 percento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";
- 2) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:
- a) Al 55% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP > 50%;
- Al 50% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40% < EP < 50%;
- c) Al 45% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30% < EP < 40%;
- d) Al 40% nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 % < EP < 30%.";
- 3) Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
 - a) 65 percento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
 - b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del-codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio."

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza."

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Tomaselli



Emendamento

DECL'ARTICLE 6

Al comma W sostituire la lettera a) con la seguente:

- "a) all'articolo 14, commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.220 e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
 - a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
 - b) 50 per cento alle spese contenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
- 2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
 - a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
 - b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;
- 2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile. "

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

6.134

SCALIA

ATTO SENATO n. DDL 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge-di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Inclusione cogenerazione tra gli interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia

All'articolo 6 comma 7 la lettera a) è sostituita dalla seguente a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
- a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
- 2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
- a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;
- 3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile.

L'emendamento non dovrebbe comportare ulteriori oneri per lo Stato, in ragione della compensazione delle uscite per il bilancio dello Stato con le maggiori entrate derivanti dagli investimenti collegati all'incentivo, così come evidenziato anche in recenti studi del CRESME.

CERONI

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso 1, lettera b), la parola: "50", è sostituita con la parola: "60";
- b) al capoverso 2, lettera b) la parola: "50", è sostituita con la parola: "60".

Conseguentemente,

dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

6.136

48

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso 1, lettera b), le parole: "dal 1ºgennaio 2015 al 31 dicembre 2015", sono sostitute con le parole: " a decorrere dal 1° gennaio 2015";
- b) al capoverso 2, lettera b), le parole: " dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016", sono sostituite con le parole: " a decorrere dal 1°luglio 2015".

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

- 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

Sen. Consiglio, Sen. Arrigoni, Sen. Bisinella, Sen. Bitonci, Sen. Comaroli

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso "1", lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
- b) al capoverso "2", lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

E conseguentemente ancora, al medesimo articolo 6, dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22.bis. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Santaupelo

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso "1", dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) 45 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020»;
- b) al capoverso "2", dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) 45 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2016 al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre
- 2) nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

6.140

2/2

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 6

al comma 7 lettera a), dopo il comma 1 inserire la seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano anche per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scalda acqua a condensazione"




Motivazioni

Soprattutto in edifici ben isolati - nuovi di classe A oristrutturati con isolamento a cappotto - il fabbisogno energetico dell'acqua calda sanitaria comincia a diventare paragonabile a quello del riscaldamento invernale, a maggior ragione nelle zone climatiche A, B, C, D (più temperate); ne consegue che gli scalda-acqua a condensazione avranno delle potenzialità sempre maggiori in termini di riqualificazioni impiantistiche.

Già oggi prodotti similari, quali gli scaldacqua a pompa di calore, dispongono delle detrazioni fiscali mentre la tecnologia della condensazione è incentivata solo se applicata al riscaldamento e non alla produzione di acqua calda per uso sanitario.

Con la presente proposta si vuole ribadire il ruolo chiave della produzione efficiente di acqua calda per uso sinitario, che potrà giocare un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi europei di risparnio energetico.





A.S. 1120 Emendamento Art. 6

Al comma 7, lettera a), dopo il capoverso "2" inserire il seguente: "2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

6.142

PAGLIARI

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 6

Al comma 7, lettera a), capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro generazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini quali interventi di innovazione definiti ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile".

Giovanni PICCOLI). c

6.143



NOTA - La cogenerazione, e in particolare le unità di micro e piccola cogenerazione ad alto rendimento, è tecnologia immediatamente installabile negli edifici con importanti risultati in termini di risparmio ed efficientamento energetico. Peraltro, un recente stimolo all'installazione di impianti di siffatta natura è stato dato anche con le previsioni di cui all'art. 5 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (riforma in materia di condominio). L'introduzione di incentivi (nella forma dello sgravio fiscale) per l'installazione di piccoli e micro impianti di cogenerazione consente di dare impulso alle azioni rivolte alla sostenibilità all'autosufficienza e all'abbassamento dei costi nell'ambito delle forniture di phergia, oltre che avviare lo sviluppo di nuove professionalità, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese. Le nuove uscite per il bilancio dello stato derivanti dalla concessione degli sgravi in parola verrebbero così compensate dalle maggiori entrate generate dagli investimenti collegati all'incentivaziole, come peraltro evidenziato anche da recenti studi del Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l' Edilizia e il Territorio (CRESME).

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, lettera b), le parole. " 31 dicembre 2015", sono sostituite dalle parole: " 31 dicembre 2014".

Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Bisinella, Sen. Comaroli, Sen.Bitonci



Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis. all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-bis)-bis. Le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge si applicano anche in favore delle piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Sen. Bisinella, Sen. Bitonci, Sen. Comaroli, Sen. Consiglio

EMENDAMENTO

ART.X6

Al comma 7 dell'articolo 6, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

- al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente: " a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015";
- al punto 1), sopprimere la lettera b);
- al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente: " b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015."
- al punto 3, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Conseguentemente, dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6 bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza."

6.146



Sen Anna Bonficer Sen EERONI Jen Hilo Jen MANDELLI



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E PER EFFICIENZA ENERGETICA

Al comma 7 dell'articolo 6, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

- al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente: " a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015";
- al punto 1), sopprimere la lettera b);
- al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente: "b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015."
- al punto 3, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Conseguentemente, dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6 bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza."

Al finanziamento delle disposizioni introdotte con la presente proposta, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza.

CERONI

Emendamento

Art. 6

Al comma 7 dell'articolo 6, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

- al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015";
- al punto 1), sopprimere la lettera b);
- al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente: "b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015."
- al punto 3, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Conseguentemente, dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6 bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza."

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Jourgall'

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, lettera c), al capoverso 1, lettera b), la parola "40" è sostituita dalla parola "45";

Conseguentemente,

dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

6.149

100

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, lettera c), le parole: " dal 1ºgennaio 2015 al 31 dicembre 2015", sono sostituite dalle parole: " a decorrere dal 1ºgennaio 2015", ovunque ricorrano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

- 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

Sen. Consiglio, Sen. Arrigoni, Sen. Bisinella, Sen. Bitonci, Sen. Comaroli

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";
- b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

- 7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011"-sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi-riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento-si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2) nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

1/2

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- I) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, CIOFFI, LEZZI

6.151

8

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";
- b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti-parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2) nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
- Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

6.152

1/2

220

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

6.152

Mones

EMENDAMENTO

ART.6

CARA

Allerticolo 7, lettera c), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

" 2)bis- le detrazioni di cui al comma 1-bis per le spese sostenute per interventi di allaccio alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o inserite nella pianificazione delle opere contenute nel Piano di Azione dell'Energia Sostenibile del Comune di appartenenza dell'immobile sono escluse dall'ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare di cui al comma 1".

" 2)ter l'ammontare di cui al precedente punto " 2) bis non può comunque superare l'importo complessivo di 150.000 euro

6.153

Conseguentemente:

sopprimere all'Articolo 9 sopprimere il comma 13

D'ALI'

MANDELLI

Coanda Article Tedislatino E

16

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis), dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-bis.1. La detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e 1-bis si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle sequenti: «nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Art. 6

Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese sostenute dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e nel limite di spesa di 96.000 euro, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."

Paolo Galimberti

Motivazioni

L'emendamento si propone, infine, di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

DANDERY Bacc.

Tale proposta, infatti, rilancerebbe, in modo significativo, i consumi in un settore prioritario del "Made in Italy" la cui domanda interna è in crisi ormai da oltre 15 anni ed ha subito un drammatico crollo a seguito della recessione economica.



Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, lettera c), capoverso 3), dopo le parole: "per l'acquisto di mobili", sono inserite le seguenti: "prodotti da aziende artigianali della filiera del "made in Italy"".

Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 7, lettera c), capoverso 3) le parole: " al 31 dicembre 2014", sono sostituite dalle parole: " al 31 dicembre 2015".

Conseguentemente,

dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Bitonci, Sen. Comaroli, Sen. Bisinella

6.157

R

A.S. 1120 Emendamento Art. 6

Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000; 2015: - 40.000; 2016: - 40.000.

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;

Vaccari, caleo

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, inserire la seguente:

"7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle cooperative a proprietà indivisa in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua di 60 milioni per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 80 milioni di euro per l'anno 2016."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1390 milioni di euro>>;

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Emendamenti

Art. 6

Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, la facoltà per l'impresa che risulta dall'operazione di concentrazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

PIGNEDOLI, DEIOBARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

AS 1120 Emendamento Art.6

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. In via eccezionale e al fine di favorire l'efficientamento del parco bombole, per le spese documentate, sostenute, entro il 31 dicembre 2014, dai produttori per la rottamazione delle bombole costruite da più di 25 anni, spetta una detrazione dall'imposta pari al 65 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di certificazione dell'effettivo ritiro e rottamazione delle bombole sostituite. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 50 milioni di euro annui nel 2014, nel 2015 e nel 2016.

7-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 7-bis, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della legge n.196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione dell'agevolazione prevista dal medesimo comma, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo ministero."

Conseguentemente

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni>>>;

AMATI, MORGONI

A.S. 1120 Emendamento Art. 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministero."

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<21 per cento>>;
- b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, FERRARA ELENA, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, PADIA

Di Gogi

6.162

38

A.S. 1120 Emendamento Art. 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2 comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 200, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti "160 milioni";
- b) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, MARCUCCI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, FERRARA ELENA, FISSORE, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI , PADUA

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano altresì nel caso le spese siano sostenute per interventi effettuati su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Le agevolazioni di cui alla presente lettera non possono essere cumulate con quelle di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo-unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di_assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, introdurre il seguente:

«7- bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di Euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 Dicembre 2013.

Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di Euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone-stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento-di tale elenco.

7 -ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9 bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi" ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -9.000;

2015:----

2016:----

6.165

Sen. Roberto Ruta

Sen. Giorgio Santini

Sen. Giovanni Bilardi

Sen. Giuseppe Compagnone

Sen. Giovanni Mauro

Sen. Mario Ferrara

Sen. Antonio Scavone

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, introdurre il seguente:

«7- bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo-pari a 3,5 milioni di Euro annui e comunque entro un-tetto massimo pari al 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore—della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data-del 31 Dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di Euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sedeterritorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

7- ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi, nella misura del 25% e in settantadue mesi" ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -9..000;

2015: ----;

2016: -----

6.166

Sen. Roberto Ruta

Sen. Giorgio Santini

Sen. Giovanni Bilardi

Sen. Giuseppe Compagnone

Sen. Giovanni Mauro

Sen. Mario Ferrara

Sen. Antonio Scavone

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.>>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<
 22 per cento>
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Esposito Hech

ESPOSITO Stefano, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<< 7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006 n.296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.>>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

(Mirabelli

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

7-bis) "Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni e proroghe,

b) quella di cui all'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

MARINO

D'ONGHIA

Mon

MERLONI

6.170

Ingelo Di Oughue

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

<<7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".»

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, SONEGO

Roses

AS 1120 EMENDAMENTO Articolo 6

Art. 6

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Le detrazioni fiscali del 50%, di cui all'articolo 11 decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica"

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il-seguente:

<<p><<7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90.>>

SANGALLI, GUERRIERI

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<<p><<7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013 n. 90.>>

ROSSI Gianluca



Emendamento art. 6, comma 7-bis

All'art. 6, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

comma 7-bis: "Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni e proroghe,

b) quella di cui all'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

6.175

Sen-CERONIC Sen-Puilo Sen. MANDECLI

AS 1120

Emendamento

Art. 6

" Dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis:

"Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

6.176



SEN. BONFR

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

EMENDAMENTO ART. 6

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

Conseguentemente, alla Tab. A, voce : "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE" apportare le seguenti modifiche:

2014: - 10.000

2015: - 10.000

2016: - 10.000

GIBIINO.

FLORIS

ROSSI HAMA no Sonos

Ufficio per Legislativo C.

Rho

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:

"entro diciotto mesi.".





NOTA - Al fine di stimolare ulteriormente il recupero edilizio del patrimonio abitativo esistente, incentivando nel contempo le attività in un comparto sempre più importante per la ripresa dell'economia nazionale, si ritiene quanto mai necessario proseguire nel percorso intrapreso con il potenziamento, dal 36% al 50%, della detrazione Irpef per il recupero delle abitazioni. In questo ambito, al_fine di incentivare anche fiscalmente i processi di rigualificazione di interi edifici, è quanto mai necessario rendere concretamente applicabile l'agevolazione agli acquisti di abitazioni poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati, ora limitata ai soli rogiti stipulati entro i 6 mesi successivi all'ultimazione dei lavori (art.16-bis, co.3, D.P.R. 917/1986). Si tratta di un termine del tutto insufficiente per poter effettuare una definitiva cessione immobiliare, soprattutto alla luce della perdurante contrazione del mercato che, oggi più che mai, rende impossibile, nell'arco di un semestre, anche solo individuare l'acquirente finale. Si propone quindi di: posticipare, da 6 a 18 mesi dall'ultimazione dei lavori, il termine per l'acquisto agevolato con la detrazione Irpef del 36%-50% spettante agli acquirenti di abitazioni poste all'interno di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese o da cooperative edilizie. Resta fermo che, in tal caso, la detrazione (da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo) spetta sul 25% del prezzo d'acquisto, o di assegnazione, dell'abitazione, così come dichiarato in atto, da assumere comunque entro il limite riassimo di 96.000 curo (48.000 curo a regime). La modifica proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché riconosce esclusivamente un maggio lasso temporale per la collocazione sul mercato delle abitazioni ristrutturate, non incidendo in alcun modo né sull'ambito applicativo né șulla misura dell'agevolazione.

In his

(GIBILLO) (ROSSIM.R.) Sfr (FLORIS

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le prole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "80 milioni di euro".



DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

Art.6

«dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro diciotto mesi".».

6.180

Su. Grani

Ju. Fuco

Jen. MANDELLi

PROPOSTA EMENDAMENTO

Atto Senato n. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Emendamento all'articolo 6. (Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

Dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis:

"Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresi alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

Relazione

Allo stato attuale non si riconoscono le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti in locazione.

L'estensione delle detrazioni fiscali agli enti di edilizia residenziale pubblica (IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni) è di primaria importanza se si considera che in assenza di finanziamenti specifici o di incentivi tali enti non sono in condizione di intervenire sul proprio patrimonio, in quanto, contrariamente al privato proprietario, non hanno nessuna possibilità di recuperare l'investimento, né attraverso un aumento dell'affitto (vietato dalle leggi regionali che regolano il settore), né attraverso il risparmio conseguito. Il rischio è quindi di non poter intervenire proprio la dove il bisogno è più forte.

Se si considera infatti che gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rappresentano la classe più debole della società, ridurre la spesa ginergetica favorirebbe la lotta alla "fuel poverty".

Infine con l'obiettivo di rafforzare le politiche ambientali e di mantenere fede agli impegni presi nella recente Conferenza "Rio+20" – assumendo iniziative urgenti dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale privato e pubblico – tale possibilità permetterebbe di migliorare l'efficienza energetica di ma porzione rilevante di patrimonio pubblico pari a circa 500 mila alloggi: la metà dello stock di case popolari in Italia. Si tratta difatti di quegli alloggi costruiti dal dopoguerra al 1981 (prima delle disposizioni di cui alla Legge 373/1976) che sono privi di adeguato isolamento termico

Alla luce di tali considerazioni in analogia appare evidente l'importanza di estendere a tali soggetti anche la possibilità di detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione generale degli alloggi e soprattutto per l'addizione di misure antisismiche e per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica calizzate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità di cui alla OPCM 3274 del 20 marzo 2003.

6.181

Registro Protocollo ATC Numero 0043696 Data 05/11/2013

AS 1120

Emendamento all'art. 6

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

- quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive a) modificazioni e proroghe,
- quella di cui all'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

RUSSO

MOTIVAZIONE

L'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 27/12/2006, ha previsto a favore dei contribuenti il diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% (misura elevata al 65% dal 6/2013 e ridotta al 50% a decorrere dall'1/1/2015 o da 1/7/2015 per interventi su parti comuni comuni comuni delle spese sostenute e documentate (entro limiti massimi di detrazione previsti dai citati commi) per interventi di riqualificazione energetica di "edifici esistenti".

L'art. 2 del DM 19 febbraio 2007 (recante "Disposizioni in material di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27/12/2006, n. 296") ha stabilito che la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica spetta:

- " a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 🖼 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 digembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzion degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità in mobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti".

L'Agenzia delle entrate con le risoluzion nn. 303/E del 15 luglio 2008 e 340/E del 1° agosto 2008 ha interpretato restrittivamente l'ambito applicativo della disposizione, chiarendo che per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale dai titolari di reddito d'impresa, la stessa compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e non può riguardare immobili che rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata come gli immobili merce o gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari. L'Agenzia, nelle citate risoluzioni, afferma cha la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l'attribuzione di un beneficio che per un'interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetta degli interventi.

Con la modifica legislativa proposta si intende estendere l'agevolazione in argomento (detrazione dall'importa sul reddito delle società) alle cooperative edilizie di abitazione in relazione agli interventi di

58

riqualificazione energetica realizzati sugli immobili patrimonio esistenti assegnati in godimento ai propri soci persone fisiche, le cui spese sono sostenute dalle cooperative stesse.

Le motivazioni che portano ad estendere l'agevolazione alle cooperative in commento sono le seguenti:

- la cooperativa di abitazione, oltre al fatto di soddisfare il bisogno primagio dell'abitazione da parte di categorie economicamente più deboli e svantaggiate, assolve la funzione, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare. A tale scopo, diventa essenziale anche realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, patrimonio della cooperativa, al fine di conseguire un effettivo risparmio energetico,
- la particolare natura delle cooperative che svolgono attività di assegnazione in godimento a favore dei propri soci comporta una "trasparenza" che può consentire il trasferimento alla cooperativa stessa di agevolazioni che spettano alle persone fisiche proprietarie,
- tale particolare natura delle cooperative è stata offetto di attenzione da parte del legislatore fiscale introducendo norme specifiche con lo scopo di favo, re lo sviluppo di tali forme associative, il cui fine mutualistico concerne essenzialmente le attività di acquisto, costruzione e gestione di immobili, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, di edilizia prevalentemente economica e popolare (oggi denominata edilizia residenziale sociale ERS -) da assegnare in godimento ai propri soci senza alcun fine speculativo. In particolare, ad esempio, il legislato e operando una sorta di assimilazione delle cooperative per la proprietà indivisa alle persone fisiche, stante il rapporto organico socio-cooperativa, ha ritenuto applicabile alle stesse l'agevolazione, tradizighalmente prevista per le persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


L'art. 2, comma 5, della legge 23/12/2000, n. 388 (legge Finanziaria per l'anno 2001) stabilisce, infatti, che: "Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinerze" (analogamente alla deduzione di cui all'art. 10, comma3-bis del Tuir per le persone fisiche per l'abitazione principale).

Inoltre il DI n. 102 del 31/8/2013, ai fini dell'IMU, ha equiparato le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, alle abitazioni principali delle persone fisiche.

Si evidenzia, infine, che la doperativa edilizia a proprietà indivisa recupera dai propri soci assegnatari le spese sostenute per la riqualificazione energetica attraverso una maggiorazione del canone di godimento, quindi effettua un regupero indiretto frazionato in diversi anni. Pertanto, il socio non sostiene direttamente la spesse e non effettua nemmeno i rimborsi alla cooperativa a titolo di spese di riqualificazione energetica (ma come canone). Pertanto, il socio non ha titolo per usufruire direttamente della detrazione in commento. Quindi se la detrazione non venisse concessa alla cooperativa i soci, che pur indirettamente sostengono le spese, non potrebbero godere, neppure indirettamente, dell'agevolazione.

Analoghe considerazioni valgono per l'applicazione, in capo alla cooperativa che sostiene le spese, della detrazione di cui all'articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (spese per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqual icazione energetica degli edifici).

59



EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

GIROTTO, CASTALDI

Giotto

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

7-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di-parte corrente, relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera-lineare per un
importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione di quelle
riferite alla Scuola all'Università, alla ricerca e all'ambiente.

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

livito

EMENDAMENTO AS 1120

Art.6.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Con l'intento di incrementare l'efficienza energetica degli edifici e conseguentemente ottenere il relativo risparmio, la possibilità di effettuare le spese indicate all'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 commi 344 e seguenti, è estesa anche alle opere relative al "piano casa" indicate all'art. 11 del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008».

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

EMENDAMENTO ART.6

«All'art.6, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro diciotto mesi".».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di stimolare ulteriormente il recupero edilizio del patrimonio abitativo esistente, incentivando nel contempo le attività in un comparto sempre più importante per la ripresa dell'economia nazionale, si ritiene quanto mai necessario proseguire nel percorso intrapreso con il potenziamento, dal 36% al 50%, della detrazione Irpef per il recupero delle abitazioni.

In questo ambito, al fine di incentivare anche fiscalmente i processi di riqualificazione di interi edifici, è quanto mai necessario rendere concretamente applicabile l'agevolazione agli acquisti di abitazioni poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati, ora limitata ai soli rogiti stipulati entro i 6 mesi successivi all'ultimazione dei lavori (art.16-bis, co.3, D.P.R. 917/1986).

Si tratta di un termine del tutto insufficiente per poter effettuare una definitiva cessione immobiliare, soprattutto alla luce della perdurante contrazione del mercato che, oggi più che mai, rende impossibile, nell'arco di un semestre, anche solo individuare l'acquirente finale.

Si propone quindi di:

 posticipare, da 6 a 18 mesi dall'ultimazione dei lavori, il termine per l'acquisto agevolato con la detrazione Irpef del 36%-50% spettante agli acquirenti di abitazioni poste all'interno di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese o da cooperative edilizie.

Resta fermo che, in tal caso, la detrazione (da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo) spetta sul 25% del prezzo d'acquisto, o di assegnazione, dell'abitazione, così come dichiarato in atto, da assumere comunque entro il limite massimo di 96.000 euro (48.000 euro a regime).

CERONI

EMENDAMENTO AS 1120

Art. 6.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

A 3000

7-bis. All'articolo 1135 del codice civile, sostituire il punto 4) con il seguente:

"4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari alla metà dell'ammontare dei lavori".

SCAVONE, BIANCONI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 6

All'articolo 6, dopo il comma 7 inserire il seguente:

<<p><<7-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lett. a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni">>>.

Sen. Crosio (

Sen. Comaroli

Nota: L'emendamento abbassa il valore delle opere pubbliche per le quali è possibile applicare la defiscalizzazione (crediti IRES e IRAP) in luogo dei contributi pubblici a fondo perduto. Si nota che già il Governo Monti quando per la prima volta ha introdotto tale metodo non ha previsto copertura finanziaria per la norma, in quanto si tratta della realizzazione di nuove opere con finanziamenti privati (invece che pubblici) che altrimenti non sarebbero mai realizzate. Successivamente, anche l'attuale Governo ha abbassato la soglia da 500 milioni a 200 milioni, sempre per le nuove opere, senza prevedere una copertura finanziaria per tale abbassamento. In considerazione della crisi finanziaria in atto si ritiere giusto abbassare ulteriormente la soglia, per favorire l'ingresso dei capitali privati nella realizzazione delle opere pubbliche.

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis:

Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Bellot Sen. Comaroli Sen. Bitonci

6.189

2

A S 1120 Emendamento Art. 6

Dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis:

"Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati

sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le

case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

VIRAS

DE PETRIS

Art. 6

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:

7- bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DI BIAGI

ROMANO LUGIO

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre un meccanismo di sgravio contributivo a sostegno dell'occupazione nell'ambito dell'associazionismo senza scopo di lucro di cui alla L. 266/91 e al decreto legislativo 460/97, per la stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il settore in oggetto versa, infatti, in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socio-economica, la richiesta di intervento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che gli è proprio, in una fondamentale opera di assistenza sociale che ha portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazione nel settore. Dall'attro lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro, rende pressoché impossibile garantire l'operatività delle associazioni e ancor più mantenere livelli occupazionali in grado di rispondere alle effettive esigenze di assistenza provenienti dal settore in esame. L'emendamento propone, pertanto, uno sgravio contributivo pari al 30% per i pariodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente al 1° gennaio 2014 en entro il 31 dicembre 2016.

Art. 6

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:

7- bis. All'art. 61, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3bis - Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97.

DI BIAGIO

ROMANO LUGIC

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre un'ulteriore deroga all'art. 61 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, concernente la configurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97. La misura vuole introdurre una semplificazione procedurale nella definizione dei contratti di lavoro, a sostegno dell'occupazione nell'ambito dell'associazionismo senza scopo di lucro. In particolare si chiede che vengano escluse dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, D.Lgs. 276/2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle citate organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative, analogamente a quanto già previsto, in deroga, per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche di cui al comma 3 del citato articolo 11.

La misura si configura come intervento a sostegno dell'occupazione in un settore, come quello del no profit, che attualmente versa in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socio-economica, la richiesta di intervento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che gli è proprio, in una fondamentale operadi assistenza sociale che ha portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazione nel settore. Dall'altro lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro e del contenzioso che ne consegue, rende pressoché impossibile garantire l'operativi a delle associazioni e ancor più mantenere livelli occupazionali in grado di rispondere alle effetti ve esigenze di assistenza provenienti dal settore in esame.

Art. 6

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:

7- bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, devono intendersi esclusi dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, D.Lgs. 276/2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97.

DI BIAGI

ROMANO LU

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre una misura di semplificazione procedurale definizione dei contratti di lavoro, a sostegno dell'accupazione nell'ambito dell'associazionismo senza scopo di lucro di cui alla L. 266/91 e al degreto legislativo 460/97. A tal fine si chiede che vengano escluse dal campo di applicazione del gapo Primo, Titolo VII, D.Lgs. 276/2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 e che per queste categorie si applichi la deroga ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, già prevista per le associazioni legate ad attività sportive dilettantistiche, sia per quanto riguarda le finalità del contratto, sia per quanto riguarda il trattamento contributivo. La misura si configura come intervento a sostegno dell'occupazione in un settore, come quello del no profit, che attualmente versa in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socioeconomica, la richiesta di intervento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che gli è proprio, in una fondamentale opera di assistenza sociale che ha portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazione nel settore. Dall'alto lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro e del contenzioso che ne consegue, rende pressoché impossibile garantire l'operatività delle associazioni e ancor più mantenere livelli occupazionali in grado di rispondere alle effettive esigenze dassistenza provenienti dal settore in esame.

Art. 6

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:

7- bis. All'art. 1, D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente comma:


1ter - Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/91 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo 460/97, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

DI BIAGIOTALUO

ROMANO LU

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre un'ulteriore deroga all'art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, concernente l'apposizione del termine al contrato di lavoro subordinato a tempo determinato. In particolare, la deroga prevede che la motivazione relativa al "carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" non sia un requisita vincolante nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro a tempo determinato concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/91 o una organizzazione non la crativa di cui al decreto legislativo 460/97, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Si tratta di una misura di semplificazione procedurale nella definizione dei contratti di lavoro, destigata ad un settore che attualmente versa in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socioeconomica, la richiesta di intervento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidari da e sussidiarietà che gli è proprio, in una fondamentale opera di assistenza sociale che la portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazione nel settore. Dall'altro lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro ed il costo del contenzioso che ne consegue, rende pressoché impossibile garantire l'operatività delle a sociazioni e ancor più mantenere livelli occupazionali in grado di rispondere alle effettive esigenze di assistenza provenienti dal settore in esame.



AS 1120 Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:


7- bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'art. 1 del D. Lgs. 368/2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 276/2003.

DI BIAGI

ROMANO LUCI

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre una misura di semplificazione procedurale nella definizione dei contratti di lavoro, specificando che ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'art. 1 del D. Lgs. 368/2001, sia nel caso di contratti a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 276/2003. Il settore in oggetto versa, infatti, in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socio-economica, la richiesta di intrivento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che gli è proprio, in una fondamentale opera di assistenza sociale che ha portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazione nel settore. Dall'altro lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro, rende pressoché impossibile garantire l'operatività delle associazioni e ancor più mantenere l'velli occupazionali in grado di rispondere alle effettive esigenze di assistenza provenienti dal senore in esame. L'emendamento non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.



AS 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:

7- bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DI BIAGNO ALDO


ROMANO LUC

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre un meccanismo di sgravio contributivo a sostegno dell'occupazione nell'ambito dell'associazionismo sonza scopo di lucro di cui alla L. 266/91 e al decreto legislativo 460/97, con particolare riferimento alle associazioni che occupino meno di quindici dipendenti.

Il settore in oggetto versa, infatti, in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socio-economica, la richiesta di intervento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che gli è proprio, in una fondamentale opera di assistenza sociale che ha portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazionale nel settore. Dall'altro lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro, rende pressoché impossibile garantire l'operatività delle associazioni e ancor più mantenere livelli occupazionali in grado di rispondere alle effettive esigenze di assistenza pro enienti dal settore in esame, assumendo tratti di particolare gravità nel caso di piccole - medie associazioni che occupino meno di 15 dipendenti.

L'emendamento propone, pertanto uno sgravio contributivo pari al 100% per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente al 1° gennaio 2014 ed entro il 31 dicembre 2016.



EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 6

«All'art.6, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro diciotto mesi".».

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

EFFETTI SUL GETTITO

La modifica proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché riconosce esclusivamente un maggior lasso temporale per la collocazione sul mercato delle abitazioni ristrutturate, non incidendo in alcun modo né sull'ambito applicativo né _____ sulla misura dell'agevolazione.

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 6

Sopprimere i commi da 8 a 15.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

Sen. Elisabetta Alberti Casellati

FEN BONTRICES
PEN MILO
MEN MANNELLI
VISIO CEROM

Atto Senato n. 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, comma 11, sostituire, rispettivamente, le parole «sedici» e «dodici» con le parole «dodici» e «sei».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e
 all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».</p>
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;

6.199

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Towasell'

6.199

2/2

60

EMENDAMENTI AS.1120

ART. 6

Al comma 14, dopo le parole: "degli articoli 11, 13" sopprimere la parola: "14" nonchè sopprimere il comma 15

Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95_per cento»;"

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BERTOROTTA

Emendamento

Art. 6

bel Boulop

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: <<15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».>>

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Emendamento

Art. 6

Jel Barboe

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: <<15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»; modificazioni:

b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: « L'imposta sostitutiva è pari: a) al 4% per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; all'8% per le rivalutazioni effettuate entro il 30 agosto del 2014; ; al 12% per le rivalutazioni effettuate entro il 31 dicembre. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro i 15 giorni antecedenti il versamento dell'imposta sostitutiva.>>

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 6

Sopprimere i commi da 16 a 18.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

6.203

Sen. Elisabetta Alberti Casellati

PEN BONFAIRS
VEN BEROW
FEN MINO
FEN MANDEUM

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 6

6.204

Sopprimere i commi da 19 a 22.

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente per l'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

Legislatino L.

Sen. Elisabetta Alberti Casellati

FEN. BONFRISC.

YEN. LERON

WEN YEUR

MANNEMI

EMENDAMENTI AS, 1120

6.205

ARTICOLO 6

Sostituire i commi 19 e 20 con il seguente:

- "19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»:"

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

- 7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:
- 1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;
- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:


"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo-erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota-pari al 15 per cento."

6.205

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 6



Apportare le-seguenti modificazioni:

-Al comma 19:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera-b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

-Sopprimere i commi 21 e 22.

Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento-del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

(M) ME

经过来

6.206

UZ

EMENDAMENTI AS.1120

Art.6

All'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

2) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

b-ter) All'articolo 11, comma 4-bis.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;

6.207

2) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

EMENDAMENTI AS.1120

Art.6

All'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 15 e 16.

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998, è incrementato di ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

EMENDAMENTI AS.1120

Art.6

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

MMG

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nel·la misura del 96 per cento» sono sostituite dal·le seguenti: «nel·la misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, sopprimere le parole da: «per la sola parte normativa», fino alla fine del comma.

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

EMENDAMENTI AS.1120

Art.6

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

Conseguentemente, al'articolo 10,-sopprimere il comma 19.

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA

6.211

91

Emendamento all'art.9

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai-quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

19-ter. Per l'anno 2014- le risorse del Fondo di cui al comma 19-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario e dal piano d'intervento per le carni bovine."

Conseguentemente all'art.6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti

"24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati."

SPEFANO, URAS, DEPETRIS

Emendamento all'art. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati."

Conseguentemente all'art.6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"25-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014":

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalla seguenti: "30 giugno 2014".

STEFANO, UKAS, DE PE

EMENDAMENTO

6.214

Art. 6

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

"19.bis Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

19.ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
- b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico; c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
- d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
- e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.



19. quater Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

Sen. Comardi OMY Sep. Bitonci

6.214

A.S. 1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) 6.215

Emendamento

All'articolo 6, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«21 bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, purché superiore al 15 percento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 percento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario

1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca".»

Sen. Massimo Mucchetti

Sen. Matteoli

Sen. Zanda

Sen. Schifani

Sen. De Petris

Sen. Fedeli

Sen. Lanzillotta

Sen. Gasparri

Sen. Mauro Maria Marino

Sen. Pelino


Sen. Consiglio

Relazione

La proposta emendativa ripropone sostanzialmente l'emendamento di riforma dell'Opa obbligatoria già presentato alle Commissioni riunite 5ª e 6ª nel corso dell'esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU. Quell'emendamento traduceva in norma la mozione approvata a larghissima maggioranza dall'Assemblea del Senato il 17 ottobre 2013. Come è noto, la proposta emendativa venne ritirata e trasformata in un ordine del giorno, anch'esso poi approvato dall'Aula in modo plebiscitario, su richiesta del Governo che, "dopo" una valutazione collegiale", ne aveva fatto proprio il contenuto e aveva preso l'impegno ad adottare "in tempi brevissimi" il conseguente provvedimento. La richiesta di ritiro venne giustificata con l'esigenza di accelerare la conversione in legge del decreto Imu. Benché l'emendamento avesse un consenso così ampio da rendere assai probabile la sua approvazione in Commissione e in Aula, e benché non mancasse il tempo per una seconda lettura da parte della Camera, i proponenti accettarono l'invito del Governo nel quadro della leale collaborazione tra le Istituzioni della Repubblica. Dal 23 ottobre 2013, giorno dell'assunzione dell'impegno da parte dell'Esecutivo di fronte al Senato, è passato un tempo più che sufficiente a obbligarci alla reiterazione della proposta emendativa. Che naturalmente potrà essere ritirata qualora il Governo mantenga fede alla parola data adottando il provvedimento d'urgenza promesso.

La proposta, giova ricordarlo, ha l'obiettivo di tutelare meglio il risparmio, di provenienza nazionale e internazionale, investito in azioni di società quotate estendendo l'obbligo dell'Offerta pubblica d'acquisto (Opa) totalitaria al cambiamento del controllo di fatto, in seguito ad acquisti, fondato su una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30% del capitale ordinario, purché la stessa partecipazione sia superiore al 15%. In questo modo viene assicurata la tutela del risparmio, valore di rango costituzionale, e al tempo stesso, introducendo un floor del 15%, si evitano effetti distorsivi sugli assetti azionari delle sofietà a capitale realmente diffuso.

L'accertamento delle situazioni di controllo di fatto è affidato alla Consob sulla base di una norma tale da evitare interpretazioni discrezionali. L'accertamento fa infatti riferimento alla nomina, con voto determinante in almeno que assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria. Impegnando la Consob a redigere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, l'elenco delle situazioni societarie dove già oggi si






esercita il controllo di fatto, nei termini sopra descritti, si livella il terreno di gioco e si garantisce la certezza del diritto.

La proposta attribuisce inoltre alle società a bassa capitalizzazione la facoltà di modificare la soglia fissa per l'obbligo dell'Opa e di rinunciare alla seconda soglia, di cui alla presente norma, allo scopo di favorire la quotazione in Borsa delle piccole e medie imprese, quasi sempre a proprietà familiare.

L'urgenza dell'intervento è motivata dal caso Telco, una finanziaria che esercita il controllo di fatto su Telecom Italia, con circa il 22,4% del capitale ordinario e circa il 15% del capitale totale, ed è ora oggetto di transazioni finanziarie in fieri che escludono le minoranze azionarie della stessa Telecom Italia. Un fatto grave, che si ripete per la terza volta in capo all'ex monopolista delle telecomunicazioni nel breve volgere di 12 anni. Grave ma, al momento, legittimo, data la ormai conclamata debolezza dell'articolo 106 del Tuf.

Secondo le informazioni fornite da Telco al mercato, l'accentramento del controllo di Telecom Italia in capo alla società Telefonica de España avverrà a partire dal 1° gennaio 2014 con l'attribuzione dei diritti di voto alle azioni Telco di classe C emesse il 24 settembre 2013 in occasione del recente aumento di capitale riservato alla stessa Telefonica. Fino a quel momento, la modifica dell'articolo 106 del Testo unico della finanza sull'Opa obbligatoria non avrebbe effetti retroattivi sul caso Telco-Telecom. A certificare la correttezza di questa lettura della norma è stato lo stesso presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nell'audizione del 26 settembre 2013 davanti alle Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato.

L'introduzione di una seconda soglia, legata al controllo di fatto, per far scattare l'obbligo dell'Opa andrà a modificare il quadro normativo entro il quale oggi si reggono gli assetti azionari non solo di Telecom Italia ma anche di non poche primarie società quotate in Borsa. Insomma, si tratta non di una norma ad aziendan ma di una norma erga omnes. Questa riforma potrebbe essere utile anche ai fini della cessione di quote delle partecipazioni pubbliche che il Governo ha annunciato. Se, tuttavia, qualche soggetto ritenesse di non ricadere nell'elenco redatto dalla Consob, per quanto la norma restringa al minimo il campo degli equivoci, ovvero ritenesse di avere acquisito il diritto ad aggiudicarsi il controllo di fatto di una società quotata senza nulla dare ai soci di minoranza in seguito ad accordi, che ritenesse perfezionati prima dell'entrata in vigore della norma, questo soggetto potrà sempre fare ricorso agli organi competenti con tutte le garanzie previste dall'ordinamento giuridico.





L'emendamento, anche questo va sottolineato, si muove nei margini di discrezionalità che la direttiva 2004/25/CE lascia agli Stati membri per poter individuare le forme migliori di tatela del risparmio in relazione alle peculiarità dei singoli mercati finanziari nazionali. Facendo tesoro dell'esperienza maturata in altri Paesi, tra cui la Spagna, dove opera la doppia soglia, l'Italia potrà finalmente eliminare il plusvalore che oggi si concentra nelle scatole cinesi o nelle piramidi societarie a danno della generalità degli investitori italiani e interpazionali che acquistano azioni di società quotate.

Questo aggiornamento della normativa, fondato sull'analisi dell'esperienza, aumenta la trasparenza del mercato, nella certezza del diritto, premessa indispensabile per attrarre investimenti reali italiani ed esteri.



A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 6 (misure fiscali per il lavoro e le imprese)

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquemila»;

- b) al comma 1-bis le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
- 2) ll'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquemila».

6.216

b

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 6 (misure fiscali per il lavoro e le imprese)

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito delterritorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila»;

- b) al comma 1-bis le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro».
- 2) l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila».



Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20 bis. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie, le disposizioni di cui al comma 19 si applicano previo Accordo tra l'Associazione bancaria italiana e le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti, al fine di prevedere come una parte dei vantaggi fiscali derivanti da tali disposizioni sia messa a disposizione delle imprese,

allo scopo di favorirne l'accesso al credito

Sen. Comaroli

Sen. Bîtonçi

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20. bis Al comma 1 dell'articolo 6.bis del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: "lo 0,5 per cento" con le seguenti: "lo 0,2 per cento".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci⁄

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20. bis Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sostituire le parole: "lo 0,5 per cento" con le seguenti: "lo 0,2 per cento".

Sen. Bitonci


sen. Comaroli

EMENDAMENTI AS.1120

ART. 6

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
"20-bis. Gli eventuali risparmi fiscali conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 19 e 20 sono accantonati ad una riserva non distribuibile e finalizzata all'alleggerimento del
credit crunch, a favore delle imprese."

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI



AS 1120

ART. 6

Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies), è aggiunta la seguente:

i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni": con le seguenti: «155 milioni».

SEN. ZELLE

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA



ART. 6

Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-ter), le parole: "in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,", sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni": con le seguenti: «155 milioni».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

Articolo 6

Al comma 21, alla lettera a), dopo le parole "dell'articolo 106," sono aggiunte le seguenti: <<, al terzo periodo, sono sostituite le parole "in ogni caso" con la seguente: "anche" e dopo le parole "credito stesso." Sono aggiunte le seguenti: "In tal caso è facoltà dell'impresa dedurre la relativa perdita o in alternativa continuare ad applicare le disposizioni generali contenute nel presente comma. >>

Sen Anni Benfiger Sur LERONI Sen. MILO Sur MANDELLI

6.224

Ufficio Legislativo

Articolo 6

Dopo il comma 21, lettera b), puto 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Il controvalore del 30per cento del risparmio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50per cento al Ministero dell' Interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al ministero dell'Economia e Finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese.

6.225

Sen.Antonio MILO

Sen.D'ANNA

Sen.FALANGA

Sen.LANGELLA

Sen. SIBILIA



Emendamento AS 1120

All'articolo 6, al comma 21, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis): "All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R 137/2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono

integralmente deducibili".

Sen. Bisinella Julia

Sen. Bitonci

Art. 6

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: "c) all'articolo 111, comma 3, la parola «diciotto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

- al comma 22, dopo le parole "alle rettifiche di valore" sono inserite le seguenti: "e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni"."

Conseguentemente:

agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia-e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

CHIAVAROL

BIANCONI

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 21, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R 137/2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili."

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 2,5 % per ciascun anno a decorrere dal 2014.

Sen Anna Bonfler
Seu BRONN
Seu FWW

Jeu HANDEW



ART. 6

Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 149, comma 4, le parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche.", sono sostituite dalle seguenti: «, alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite».

SEN. ZELLERY

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2), dopo le parole "31 dicembre 2013" aggiungere le seguenti: ", per gli enti creditizi, a condizione che risulti incrementato di almeno il 3 per cento l'ammontare complessivo degli affidamenti alla clientela privata ed alle imprese raggiunto nel 2013."



JEW. CERONI JEW. MILD FEN. MANDELLI

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

- 22 bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici_se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. ";
 - b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola-di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";
- 22 ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.
- 22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;"
 - b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

4 per cento

NOTE

- I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".
- 22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".
- 22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

SANGALLI, GUERRIERI, ROSSI Gianluca

6.231

los

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22 bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. ";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

22 ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.

22 quater. Alla cessione da parte dell'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, anche da costruire, si applica l'aliquota prevista all'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sul corrispettivo convenuto

tra il cedente ed il cessionario.

22 quinques. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 bis, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente : " e le cessioni, effettuate dall'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, anche da costruire, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 5, D.P.R. n. 633 del 1972".

22 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22 quater e 22 quinques si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.

MARINO

wefle of ough

MERLON

ART. 6

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 1 della legge 28 febbraio 2001, n.24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di tasso di interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4° dell'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il momento della promessa o convenzione è da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni. ".»

SCILIPOTI) LIVET

Qualificazione momento pattizio delle condizioni nei contratti di credito



ART. 6

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali" sono sostituire con le seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali.".»

SCILIPOTI Solver

Correzione delle soglie antiusura modificate con il d-l sviluppo 70/2011



ART. 6

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. ".»

SCILIPOTI JULIPT

Certezza di uniformità di calcolo del tasso di interesse usurario per tutte le tipologie creditizie e per tutte le categorie di soggetti finanziati



ART. 6

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti".»

SCILIPOTI CILIPA

Riequiparazione dei criteri di calcolo del tasso usurario per le imprese e per i consumatori



Articolo 6

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

<< 22-bis. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica anche ai crediti che abbiano maturato i requisiti richiesti negli esercizi precedenti a quello in corso al 12 agosto 2012, mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo. L'opzione comporta la deduzione di tali perdite in cinque esercizi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, per la parte eccedente l'ammontare complessivo del fondo dedotto ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, esistente alla fine del periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione. >>

Sen. HDLO Sen. MANDEUI

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 22, è infine aggiunto il seguente comma:

22 bis. Al fine di disporre di quanto previsto dal comma 21, 'Associazione bancaria italiana, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, concorda con le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti un accordo di programma finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

6. 238

119

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 6

Al comma 23, capoverso "488", sostituire le parole "non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381." con le seguenti "si applica alle cooperative onlus e alle società cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381."

Conseguentemente,

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "173 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FAVERO

Emendamento AS 1120

All'articolo 6, al comma 23, dopo le parole "legge 8 novembre 1991, n. 381" aggiungere le parole "nonché alle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale"

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e quantificati in 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alleautorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonc

AS.1120

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 23, cpv. "488" aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o dalle cooperative agricole disciplinate dal comma 2 dell'articolo 2522 del codice civile»

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

A.S. 1120 Emendamento Art. 6

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

"23-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. 23-ter. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le-società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

23-quater. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento."

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni >> con le seguenti: << 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>;

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Butubl

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 23, non si applicano ai servizi, di cui al numero 41-bis della tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al medesimo numero 41-bis, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 23, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ROSSI Gianluca, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Rossi



ART. 6

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2014»;
- 2) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
- 3) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

AS 1120 EMENDAMENTO



All'articolo 6, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro che successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018 stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato, stagionali o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi con giovani di età inferiore, al momento dell'assunzione, a 35 anni, che prevedano una retribuzione lorda annua di importo unitario non superiore a euro 35.000, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della disciplina vigente per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo del 10 per cento del numero medio degli occupati alle dipendenza di ciascun datore di lavoro nell'anno precedente l'assunzione. L'agevolazione non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- 7- bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
- b) al comma 495, le parole "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
- c) al comma 497, sostituire_il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";
- d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento;

6.245

CHIAVAROU .

Motivazione

L'emendamento intende promuovere l'occupazione giovanile e ridurre il cuneo contributivo sul costo del lavoro riconoscendo a tal fine ai datori di lavoro uno sgravio contributivo totale per i primi dre anni dei nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, contratti stagionali oppure a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con giovani di età inferiore a 35 anni.



A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto,».

23-ter. All'onere di cui al comma 23-bis, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede apportando alla *Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 8.000;

2015: - 8.000;

2016: - 8.000.

Sen. Massimo Mucchetti

Sen. RANUCCI

AS 1120 Emendamento Art. 6

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà»

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10,000;

2015: - 10,000;

2016: - 10,000.

LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI, GHEDINI RITA

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. L'articolo 10, primo comma, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nei senso che sono esenti da imposta le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti da tutti i soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge.

6.248

SPOSETTI, VERDUCCI

Emendamento

ART.6

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

"23-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del DPR n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto ".

VERDUCCI, SPOSETTI

Verduce

AS. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

« 21-bis. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, agli affittuari che gestiscono tali immobili da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, la concessione al gestore acquirente di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge. Alle medesime agevolazioni possono accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.

25-ter. L'agevolazione di cui al comma 25-bis è revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa alberghiera prima della scadenza del quindicesimo anno a decorrere dalla concessione del mutuo, formalizzata mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia delle entrate. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente comma. E' consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

25-quater. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo 25-bis sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

25-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei beni culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative dei commi da 25-bis a 25-quater.

25-sexies. È autorizzata a decorrere dal 2014 la spesa di euro 50 milioni per il finanziamento delle agevolazioni all'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto di cui al comma 25-bis. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.>>

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 20,5 per cento>

COLLINA, DEL BARBA

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 24-ter, 24-quater e 24-quinquies del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring."

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'



EMENDAMENTO

ART 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi_contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring."

6.252

Ufficio E

Sen Anna Gentico

Sen- Juico

Sen-MANDELL

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92)



All'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di-factoring." 6.253

ILM. PAGANO

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FONDO STRAORDINARIO CONFIDI

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:



"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e-5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di-euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring."

BRUN

M~

6.254

41

MOTIVAZIONI

In questi anni di crisi i Confidi hanno svolto un'attività determinante nel favorire l'accesso al credito delle PMI, ruolo riconosciuto anche dalla Banca d'Italia che, al contempo, osserva però come la crescita delle garanzie rilasciate dai Confidi sia stata molto più rapida della crescita dei mezzi propri, superando l'importo di 20 miliardi di euro.

Al contempo, il Fondo Centrale di Garanzia è diventato, per importanza e dotazione finanziaria, la più importante infrastruttura strategica della garanzia nel nostro Paese e, nel tempo, punto di riferimento delle diverse politiche volte a favorire l'accesso al credito del PMI.

Per questa ragioni, pertanto, nell'ottica del rafforzamento della filiera della garanzia, al fne di valorizzare l'effetto combinato dell'intervento dei Confidi con quello in controgaranzia del Fondo centrale, parrebbe auspicabile che una parte delle risorse destinate alla dotazione finanziaria di quest'ultimo possano essere destinate alla patrimonializzazione dei Confidi.

La proposta di emendamento ha pertanto, individuando una specifica azione del Fondo, con dotazione di 200 mln. di euro, l'obiettivo di, attraverso il rafforzamento diretto del loro patrimonio, consentire ai Confidi di continuare a sostenere l'accesso al credito per le PMI, allentandone le tensioni patrimoniali che ne minano l'attività e le potenzialità di sviluppo e, soprattutto, sia valorizzando il loro ruolo di garanti di prima istanza, sia ampliando la loro capacità di attivare nuove garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.

L'iniziativa proposta consentirà di potenziare e consolidare l'attività dei Confidi, ampliando la loro capacità di attivare nuove garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.

BRUNI



Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere-i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società i

di leasing e di factoring."

6.255

Son Anna Benfisco



Sen. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Sen. FRANCO CONTE

Sen. MARIO DALLA TOR

Sen. MARCO MARIN

Sen, GIOVANNI PICCOLI

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FONDO STRAORDINARIO CONFIDI

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia-a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring."

Domenn Sens

6.256

1/2 1/16

MOTIVAZIONI

In questi anni di crisi i Confidi hanno svolto un'attività determinante nel favorire l'accesso al credito delle PMI, ruolo riconosciuto anche dalla Banca d'Italia che, al contempo, osserva però come la crescita delle garanzie rilasciate dai Confidi sia stata molto più rapida della crescita dei mezzi propri, superando l'importo di 20 miliardi di euro.

Al contempo, il Fondo Centrale di Garanzia è diventato, per importanza e dotazione finanziaria, la più importante infrastruttura strategica della garanzia nel nostro Paese e, nel tempo, punto di riferimento delle diverse politiche volte a favorire l'accesso al credito del PMI.

Per questa ragioni, pertanto, nell'ottica del rafforzamento della filiera della garanzia, al fne di valorizzare l'effetto combinato dell'intervento dei Confidi con quello in controgaranzia del Fondo centrale, parrebbe auspicabile che una parte delle risorse destinate alla dotazione finanziaria di quest'ultimo possano essere destinate alla patrimonializzazione dei Confidi.

La proposta di emendamento ha pertanto, individuando una specifica azione del Fondo, con dotazione di 200 mln. di euro, l'obiettivo di, attraverso il rafforzamento diretto del loro patrimonio, consentire ai Confidi di continuare a sostenere l'accesso al credito per le PMI, allentandone le tensioni patrimoniali che ne minano l'attività e le potenzialità di sviluppo e, soprattutto, sia valorizzando il loro ruolo di garanti di prima istanza, sia ampliando la loro capacità di attivare nuove garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.

L'iniziativa proposta consentirà di potenziare e consolidare l'attività dei Confidi, ampliando la loro capacità di attivare nuove garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.

6.256

H

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FONDO STRAORDINARIO CONFIDI

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring,"

CERONI

6.257

145

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FONDO STRAORDINARIO CONFIDI

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring."

Biceneon (BIANCON)

6.253

Q

Emendamento AS 1120

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 203/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring."

6.259

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Sen. Bisinella

Se∕n∖ Arrigoni

My

83

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<<24-bis. Al fine di promuovere la crescita economica, ridurre la disoccupazione giovanile e promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile, i comuni e le unioni comunali possono approvare un piano denominato "Piano di Sviluppo Economico Locale" nel rispetto dei criteri e delle regole definite nel comma 24-ter. "

24-ter. Il Piano di Sviluppo Economico Locale deve essere approvato entro il 28 febbraio di ciascuna annualità con delibera di consiglio comunale e rispettare le indicazione e le regole defunte dal Comitato intermini stellale per la programmazione economica (CIPE) di concerto con il Ministero degli Affari Regionali, delle Autonomie e Sport, previo parere del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro."

24-quater. Nei comuni dove è approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale ai soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni che decidono di dar vita ad una piccola e micro impresa, come individuata dalla raccomandazione 20031 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi, ad eccezione dell'addizionale comunale Irpef di cui al D. Lgs 360/1998, per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque ai 50 per cento, per il sesto e settimo al 20 per cento e per l'ottavo e nono al 10 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

24-quinquies. Ai fini dell'addizionale comunale Irpef in deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di imposta è pari al 1,5 % della base imponibile di cui al successivo comma 4."

24-sexies. Le agevolazioni di cui al comma precedente spettano a partire dal periodo di imposta 2014 e soltanto nei comuni e nelle unioni comunali che hanno approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale di cui al comma 24-quater."

24-septies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 24-bis a 24-sexies.

24-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 24-bis a 24-sexies è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea."

Moscardelli Mojcondelli



A.S. 1120

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento-sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.»

SEN. PALERMO

SEN. BERGER

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring."

Sen. De Pin Jellu Sen. Anitori

Sen. Gambaro

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

CASELLATI

"24-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto'di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

24-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

24-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica. le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato. necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

6.264

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:

24-bis. Le disposizioni di cui alle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione, anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.

24-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d): le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con forme di abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale";

b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola "volontariamente".

Conseguentemente

-all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "80,4";

- all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole "50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019" con le seguenti "22 milioni di euro per il 2015, 16,3 milioni per il 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019".

Relazione illustrativa

L'ordinamento prevede la possibilità per le aziende di poter attribuire ai propri dipendenti delle somme per far fronte ad oneri di utilità sociale e di conciliazione lavoro-famiglia come forma di "welfare aziendale". Tali somme, secondo l'art. 51 comma 2 lett. d), f), f-bis) del TUIR (servizi di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro, spese per finalità di istruzione, asili nido, libri scolastici...) non concorrono a formare reddito per il lavoratore dipendente.

Attualmente un'azienda che voglia dare al proprio dipendente, ad esempio, un contributo per l'asilo nido del figlio deve rimborsare al proprio dipendente la somma già spesa dallo stesso; in alternativa prendersi in carico la procedura amministrativa di individuazione della struttura, pagare la fattura al

1/2

posto del dipendente, iscrivere il contributo figurativo in busta paga allo stesso. Di fatto, pagano a consuntivo e devono verificare l'intero processo.

Se da un lato per le grandi aziende è possibile gestire questo complesso iter amministrativo che la norma richiede, dall'altro lato è manifesta la difficoltà per le piccole e medie imprese di poter corrispondere questo tipo di vantaggi al proprio interno.

Per dare la possibilità anche alle PMI di poter utilizzare le agevolazioni fiscali già esistenti e senza introdurre nuovi oneri per l'erario, l'emendamento introduce la previsione espressa dell'attribuzione di detti servizi attraverso l'utilizzo dei buoni di servizio o vouchers, come avviene in numerosi paesi europei. Attribuire un titolo di legittimazione per la fruizione di un particolare servizio o bene permette all'azienda di sgravarsi da tutto il carico amministrativo del controllo documentale expost, e al dipendente di poter scegliere liberamente dove e quando spendere lo stesso per la tipologia di bene o servizio del quale è fatto beneficiario.


L'abrogazione del requisito della volontarietà previsto dall'art. 100 TUIR aiuta altresì la diffusione, in una situazione di particolare complessità per il mercato del lavoro, della possibilità di accordi territoriali ed aziendali ulteriori, anche e soprattutto per quelle piccole e medie imprese per le quali come si è detto -è oggi difficile attuare forme di welfare integrativo senza sostenere ingenti costi amministrativi.

Relazione tecnica

Secondo i dati CENSIS, i lavoratori attualmente beneficiari di misure di welfare aziendale (lettere f) ed f-bis) dell'art. 51 comma 2 TUIR) in Italia sono circa 1,1 milioni. Tenuto conto di queste cifre, si considera un progressivo aumento dei soggetti beneficiari di misure di welfare fornite dalle aziende in attuazione dell'emendamento in misura del 7 % nel primo anno, del 10% nel secondo anno e del 12% nel terzo anno.

Il valore dei benefit a favore/dei lavoratori, nella proposta in esame, è pari a 500 euro anni e la deducibilità in capo al datore di lavoro è comunque considerata entro la soglia del 5 x1000 delle spese per lavoro dipendente ex art. 100 TUIR.

Di conseguenza il minor gettito determinato dalla mancato pagamento dell'Irpef da parte del lavoratore e dalla deduzione del 5 x 1.000 da parte del datore di lavoro è pari a circa 19,6 milioni nel primo anno, 28 milioni nel secondo anno e 33,7 milioni nel terzo anno.



2/2

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<< 24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ALBANO, SANTINI, DE BIASE, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, Elena FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, Rita GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI

fellows

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<< 24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 170 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 22.700;

2015: - 4.400;

2016: - 4.400.

ALBANO, SANTINI, DE BIASE, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, Elena FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, Rita GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI

Albamo

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<< 24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6.267

Sen. Comaroli

2

ART.6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma I-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

Copertura mediante riduzione consumi intermedi.

CERONI

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24bis. All'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole "27,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "26 per cento".

24ter. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "23 per cento".

Conseguentemente:

- all' articolo 10 sostituire le parole "150 milioni di euro" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2014, 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016";
- al comma 7, dell'articolo 17, le parole "2 per mille" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per mille";
- all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono eliminate le seguenti parole "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo".

6.269

MOSCARDELLI MOSCANDELLI

158



ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla-legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

SEN. BERGEÌ

SEN. ZELLER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

ATTO SENATO N. 1120

Articolo 6

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo e le imprese abbiano avuto accesso agli stessi ridotti in misura proporzionale e nell'ipotesi in cui sia conclamato lo stato di oggettiva difficoltà dell'impresa, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte e delle tasse. Lo stato di difficoltà dovrà essere attestato, per i singoli esercizi di riferimento per i quali viene richiesto l'accesso allo strumento previsto dal presente articolo, e, pertanto, dal 2010, dalla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia.

24-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, attraverso la contestuale riduzione del pagamento alle Poste Italiane S.p.A. delle rate del mutuo di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»

MARINO Mauro Maria, FAVERO

EMENDAMENTO

Art.

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 3 del-decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

- a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;
- b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

6.272

Sen Miso Sen Msmozzi

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

24-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- 2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- 3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013"-sono sostituite dalla seguenti: "30 giugno 2014".



6.273



Motivazioni

Il comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) prevede l'abrogazione della norma che concede alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio ("I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014."....). La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione.

La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura prevista dal comma 513 dell'articolo 1-della legge n. 228 del 2012 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, _che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in-agricoltura, come documentato anche da Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in controtendenza rispetto alle politiche governative che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (si veda, ad esempio, il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, per le Start up innovative).

La misura contraddice l'ordinamento comunitario laddove e' stato previsto (Sent. Corte di Giustizia UE del 18/12/1986 C. 3/12/85) che non si possono discriminare i benefici riconosciuti alle imprese in ragione o in funzione della particolare forma giuridica adottata. D'altronde, il legislatore, nell'esercizio della delega di cui alla citata legge n. 38 del 2003, a i i fini del trattamento fiscale in materia di imposte indirette, ha già fatto proprio il principio dell'equiparazione tra le società e le imprese individuali agricole (art. 1, c. 4 e art. 2, c. 4, d.lgs. n. 99 del 2004).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno esercitato l'opzione prima dell'anno 2013, ancorchè prorogata per gli anni 2013 e 2014, crea evidenti difficoltà in quanto le imprese hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel paso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e ora si trogano giostrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, con evidenti aggravi di costi e possibili casi di default.

Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, la facoltà di opzione, prevista dal comma 1093 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, non può trovare applicazione per gli anni 2013 e 2014 per le società che non l'hanno esercitata antecedentemente al 31 dicembre 2012, in quanto, detta facoltà, si intende abrogata a decorrere dal periodo di imposta in

corso al 1° gennaio 2013 (circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013): è evidente la disparità di trattamento con chi aveva già esercitato l'opzione.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della proposta, si ipotizza la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni fabbricabili e con destinazione agricola, secondo le modalità ivi previste: gli effetti finanziari conseguenti compensano ampiamente il venir meno della disposizione approvata (si veda in proposito la relazione governativa relativa al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contenuta nel disegno di legge di conversione (Atto Camera n. 4357, pagine 53 e 54).



A.S. 1120

6.274

Emendamento (Frontalieri)

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<< 24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Gasparri

BONFRISCO DO

RELAZIONE

Regime fiscale dei redditi dei frontalieri

Si tratta della conferma della franchigia per i frontalieri così come stabilito nella mozione sui lavoratori frontalieri approvata di recente alla Camera; per il 2014 non è necessaria copertura perché i lavoratori hanno pagato in anticipo.

Norma vigente

Il beneficio, più volte oggetto di proroga annuale, consiste nell'escludere del regime di tassazione IRPEF e relative addizionali una quota del reddito percepita dai c.d. lavoratori frontalieri.

La stima degli effetti finanziari effettuata dal Governo in occasione dell'ultima proroga per l'anno 2013¹ è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- Soggetti beneficjafi: n. 11.000;
- Ammontare della franchigia: 8.000 euro;
- Aliquote d'imposta IRPEF 31,4%, addizionale regionale IRPEF 1,3%, addizionale comunale IRPEF 0,4%
- Acconto d'imposta 75%

¹ Articolo 1, comma 549, legge di stabilità 2013 n. 228 del 2012

6.275

A.S. 1120

Emendamento (Frontalieri)

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<< 24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in</p> zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Gasparri

Chiavaroli

RELAZIONE

CERONIAL

Regime fiscale_dei redditi dei frontalieri

Si tratta della conferma della franchigia per i frontalieri così come stabilito nella mozione sui lavoratori frontalieri approvata di recente alla Camera; per jl 2014 non è necessaria copertura perché i lavoratori hanno pagato in anticipo.

Norma vigente

Il beneficio, più volte oggetto di proroga armuale, consiste nell'escludere del regime di tassazione IRPEF e relative addizionali una quota del reddito percepita dai c.d. lavoratori frontalieri.

La stima degli effetti finanziari effettuata dal Governo in occasione dell'ultima proroga per l'anno 2013¹ è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- Soggetti beneficiari: n. 11.000;
- Ammontare della franchigia: 6.700 euro;
- Aliquote d'imposta IRPEF 31,4%, addizionale regionale IRPEF 1,3%, addizionale comunale **IRPEF 0.4%**

¹ Articolo 1, comma 549, legge di stabilità 2013 n. 228 del 2012

• Acconto d'imposta 75%

Il prospetto riepilogativo ha quindi ascritto effetti di maggior gettito, in termini di cassa, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2014. Non sono stati considerati gli effetti di minore acconto IRPEF in quanto la norma di proroga precisa che il beneficiario per l'anno 2013 non rileya ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2014.

Proposta

Si propone di introdurre, a regime, il beneficio vigente per l'anno 2013 in favore dei lavoratori frontalieri.

Nell'ipotesi in cui siano confermati i parametri utilizzati per la proroga 2013, l'onore annuo in termini di competenza ammonta a 24,4 milioni.

Al fine di determinare gli effetti di cassa, è necessario considerare il momento in cui viene introdotta la proposta in esame (prima o dopo la scadenza del termine per il versamento dell'acconto IRPEF 2014).

Prima ipotesi - introduzione del beneficio dopo la scadenza del termine di versamento dell'acconto In questa ipotesi gli effetti di minor gettito ascrivibili alla disposizione sarebbero:

in milioni di/euro

2014	2015	2016	2017
0	42,7	24,4	24,4

Seconda ipotesi - introduzione del beneficio prima della scadenza del termine di versamento dell'acconto

In questa ipotesi ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, occorre valutare il possibile comportamento dei contribuenti. Nel caso in cui tutti i soggetti interessati scontino il beneficio per l'anno 2014 in sede di acconto gli effetti di minor gettito sarebbero:

in milioni di euro

2014	2015	2016	2017
18,3	/24,4	24,4	24,4

6.275

2/2

6.276

Emendamento (Frontalieri)

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<< 24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello-stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

BONFRISCO CERONI HILO

RELAZIONE



Regime fiscale dei redditi dei frontalieri

Si tratta della conferma della franchigia per i frontalieri così come stabilito nella mozione sui lavoratori frontalieri approvata di recente alla Camera; per il 2014 non è necessaria copertura perché i lavoratori hanno pagato in anticipo.

Norma vigente

Il beneficio, più volte oggetto di proroga annuale, consiste nell'escludere del regime di tassazione IRPEF e relative addizionali una quota del reddito percepita dai c.d. lavoratori frontalieri.

La stima degli effetti finanziari effettuata dal Governo in occasione dell'ultima proroga per l'anno 2013 è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- Soggetti beneficiari: n. 11.000;
- Ammontare della franchigia: 6.700 euro;
- Aliquote d'imposta IRPEF 31,4%, addizionale regionale IRPEF 1,3%, addizionale comunale IRPEF 0,4%

¹ Articolo 1, comma 549, legge di stabilità 2013 n. 228 del 2012

• Acconto d'imposta 75%

Il prospetto riepilogativo ha quindi ascritto effetti di maggior gettito, in termini di cassa, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2014. Non sono stati considerati gli effetti di minore acconto IRPEF in quanto la norma di proroga precisa che il beneficiario per l'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2014.

Proposta

Si propone di introdurre, a regime, il beneficio vigente per l'anno 2013 in favore dei lavoratori frontalieri.

Nell'ipotesi in cui siano confermati i parametri utilizzati per la proroga 2013, l'onore annuo in termini di competenza ammonta a 24,4 milioni.

Al fine di determinare gli effetti di cassa, è necessario considerare il momento in cui viene introdotta la proposta in esame (prima o dopo la scadenza del termine per il versamento dell'acconto IRPEF 2014).

<u>Prima ipotesi - introduzione del beneficio dopo la scadenza del termine di versamento dell'acconto</u> In questa ipotesi gli effetti di minor gettito ascrivibili alla disposizione sarebbero:

in milioni di eurø

2014	2015	L. 7	2016	2017
0	42,7		24,4	24,4

Seconda ipotesi - introduzione del beneficio prima della scadenza del termine di versamento dell'acconto

In questa ipotesi ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, occorre valutare il possibile comportamento dei contribuenti. Nel caso in cui tutti i soggetti interessati scontino il beneficio per l'anno 2014 in sede di acconto gli effetti di minor gettito sarebbero:

/in milioni di euro

2014	2015	2016	2017
18,3	24/,4	24,4	24,4



ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

<< 24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti-le occorrenti variazioni di bilancio.

SEN. BONFRISC

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro duemilacinquecento";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro duemilacinquecento"».

BONFRISCO



ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono-sostituite con le seguenti: "euro tremila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "3.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro tremila"».

CHIAVAROLI

SCOMA

GUALDANI

MANCUSO

TORRISI

CASELLATI

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro quattromila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "4.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro quattromila"».

CHIAVAROLI

SCOMA $/ \setminus_{0,0}$

GUALDANI'

MANCUSO

TORRISI

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

- «24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;
- a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";
- b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

6.281

CASELLATI Rod WUDO

SCOMA

BONERISCO



EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e successive modificazioni, è abrogato."

24-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 24-bis, valutato in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

CASELLÁTI Rejo that pelle Bonfrisco 6.282



Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:

24. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativa ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al DPR del 16 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.

24. Le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36 decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alle imprese che esercitano la attività di pesca.

VALENTINI D. la bl'_'
AMATI
GRANAIOLA

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

All'articolo 6, dopo il comma 24, inserire il seguente: <<24-bis. Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto dal 1º gennaio 2014 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. >>

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. . Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

"Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche

elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP."

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

6.289

W Gr

A.S.1120

Emendamento all'art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'art. 3 comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al numero 2) le parole da "in ogni caso" a "fondo comune" sono sostituite dalle seguenti "limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune";
- b) Al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:

Ile parole da "una situazione patrimoniale" a "luogo ove ha sede" sono sostituite dalle seguenti: "un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;";

2)Le parole "a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico".

3.Le parole "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447 bis primo comma lettera a) del codice civile" sono sostituite dalle seguenti "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447 bis primo comma lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 1.9.1993 n.385 per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune."

RUSSO 6285



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma l, sostituire la lettera i-ter con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;";

b) all'articolo 15, al comma l, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:

"i- septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite.";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma l, sostituire la lettera i-ter con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;";

b) all'articolo 15, al comma l, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:

"i- septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite.";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

6.287

forme, tin

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma l, sostituire la lettera i-ter con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;"

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Poire, 2:-



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma l, sostituire la lettera i-ter con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;"

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Ponne, tin

ART.6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Il primo comma dell'art. 8 bis del DPR n. 633 del 26/10/1972, così come modificato dall'art. 8, comma 2, lett. e) della Legge n. 217 del 15/12/2011, nella parte in cui recita:

"sono assimilate alle cessioni all'esportazioni, se non comprese nell'art. 8",

si interpreta, con valore retroattivo, nel senso che si considerano cessioni all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633 del 26/10/1972:

- a) le cessioni di provviste di bordo di cui all'art. 252 del DPR 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 254 e per gli effetti del successivo art. 255 dello stesso TULD, sempreché le cessioni in parola siano poste in essere con la clausola FOB e siano dirette all'armatore.
- b) le dotazioni di bordo di cui all'art. 267 del DPR 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 269 del TULD.»

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c

D'Alì

EMENDAMENTI AS.1120

Art.6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici obbligatori;"

Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

6.291

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BERTOROTTA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

EMENDAMENTI AS.1120

Art.6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Ai fini della determinazione dei redditi da assoggettare all' IRPEF, le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, non rientrano tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.917, bensì sono assoggettate ad una imposta sostitutiva unica del 20 per cento comprensiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Art. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

« 24-bis. All'art. 10, del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente voce:

Se il trasferimento avviene a favore di Euro 200 organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quater)

- b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e della nota II quater);»;
- c) al comma 2, dopo la parola «imposta» inserire la seguente «proporzionale»;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle previste dall'art. 22 del D.lgs. 460/97 e dall'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "95 milioni di euro".

FORMIGONI RUVOLO

DALLA TOR

Melo Tongo.



AS1120

EMENDAMENTO ART. 6

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"24-bis. Alla Tabella A del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:
 - 12-bis: "Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";
- b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria; dopo le parole:" di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis".
- c) Al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.".

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."

ORRU', TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

()vui

6.245

AS1120

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIDUZIONE ACCISA SU CARBURANTI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

All'articolo 6, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"24-bis. Alla Tabella A del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

12-bis: "Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria; dopo le parole:" di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis".

c) Al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che

31

svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.".

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis

- 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
- 2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
- 3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."

Relazione tecnica

Al finanziamento delle misure proposte nel presente emendamento si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche.

CERONI

6.295

21

32

AS1120

EMENDAMENTO

6.296

Art. 6


All'articolo 6, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

"25-bis. Alla Tabella A del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

12-bis: "Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri-cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria; dopo le parole:" di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis".



Ufficio

c) Al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.".

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."

6.296

Oganao Aight Attractino E Traction E Attraction E

Sen. Anna Bonfish Su. ERON

Sen. Miso

Su MANDELLI

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 6

All'art.6, dopo il comma 🔏 aggiungere il seguente comma:

«21-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"»

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro a decorrere dal 2014".

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

EFFETTI SUL GETTITO

I dati pubblicati dal *MEF-Dipartimento delle Finanze* (http://www.finanze.gov.it) forniscono la distribuzione, per il quadriennio 2008-2011, dell'ammontare dei trasferimenti in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei soli programmi di edilizia residenziale.

In particolare da questi si evince, sia in termini di numero di contratti conclusi che in termini di valore dichiarato, una costante contrazione degli scambi, rispecchiata fedelmente dalla forte diminuzione dei permessi di costruire nel segmento del residenziale che, secondo dati Istat, tra il 2008 e il 2011, risulta del 43,6%.

Si stima, tra il 2011 ed il 2012, una ulteriore diminuzione dei suddetti permessi in misura pari al 23% (da 121.299 a 92.827).

Contratti a cui si applica l'art.1, ultimo periodo, della TARIFFA, Parte I, D.P.R. 131/1986

della di Lan		Valore dichiarato	
ANNO	Frequenza (numero contratti conclusi)	Ammontare (in migliala di euro)	MEDIA (in migliaia di euro)
2008	11.518	2.697.136	234:17
2009	7,715	1.681.902	218,00
2010	7.145	1.423.143	199,18
2011	6.542	1.268.561	193,91
2012 ^(*)	5.037	976.792	193,91

(*) Stime per il 2012

(SEGUE)

1/2

29

Elaborazione su dati MEF

Ipotizzando, prudenzialmente, che tra il 2012 e il 2014 vi sia un'ulteriore riduzione dei permessi di circa il 10%, si stima che nel 2014 il numero di trasferimenti sia pari a 4.533 per un ammontare di 879,1 milioni di euro.

Qualora non fosse confermato il regime fiscale agevolativo, dal 2014, tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad un'imposta di Registro pari al 9%, con un gettito di 79,1 milioni di euro (879,1 milioni d euro x 9%).

Diversamente, se fosse mantenuta l'applicazione dell'imposta di Registro all'1%, il gettito corrispondente si stima pari a 8,8 milioni di euro (879,1 milioni d' euro x 1%).

Conseguentemente, la <u>permanenza nell'ordinamento</u> (oltre il 31 dicembre 2013) dei regimi <u>agevolativi</u> applicabili ai trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei soli programmi di edilizia residenziale determinerebbe un <u>minor gettito per il 2014</u> pari a <u>70,3 milioni di euro</u>.

6.297

di

30

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 6

«All'art.6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente comma:

24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

<<4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. >>

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015".

Sen. Crosio Come Sen. Comaroli

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 2 dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

o-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della cessione, pari al 30% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20% del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all'uno per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti "15 milioni" e "50 milioni" con "48 milioni".

LANZILLOTTA

MARINO LUIC

D'ONGHIA

TERLONI

6.294

27

AS 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

« 24-bis. All'articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire il comma 1 con il seguente: "Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese e le start up, tali costi sono deducibili al 100 per cento; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese e le start up sono deducibili in misura di un quinto del costo»

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- "All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 210 milioni>>
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:<<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2; del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Jourevelly

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma l, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:

"i- septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite.".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma l, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:

"i- septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite.".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di-politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Para, tin

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

fame, tin

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

ne, tin

"24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma l, lettera i-ter, dopo le parole "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma l, lettera i-ter, dopo le parole "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Porto, 2:0

6.306

204

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento"; alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti "il 10 per cento".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014–2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, ZIN

Poro , Zin

AS 1120

EMENDAMENTO

Art, 6

Dopo il comma **26**, inserire il seguente:

<<26 bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 2-bis, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000" >>



SEN. CERONI SEN. HILD FEN. MANDECL)

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

"24-bis - All'art. 149 del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, dopo le parole "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti " ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite."

HARE IL POPOTO

SEN. BO

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 24-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dell'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "157 milioni"

CASELLATI has thity fellible. BONERISCO



ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, il comma 4 è sostituito dal seguente: "In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, ad esclusione di qualunque atto relativo ai procedimenti di separazione e divorzio a favore del coniuge o della prole o di entrambi."

Consequentemente, alla TAB, A, Voca Hinistero dell'economie e delle Finanze, apportone le sequenti variazioni in diminuzione:

2014! - 5,000

CASELLATI, lun'e fficie

2016! - 5,000



ART.6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c

D'Ali 12 6.312



ART.6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c

6.313

S'Aci loll



ART.6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c

D'Alì

ann 6.314



Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente

24-bis.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del Lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato art. 19.

UEN. SACCONI

Sen. PAGANO





AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente

"24-bis.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del Lavero, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato art. 19"

AND ALLES

6.316

Son. Anna Bonfisco

SEN. CEPONI

HEN MILS

JEN. MANDELLI

Legge Stabilità

(1 Art. 6. (Maggiorinion) dopo il comme 24 aggingere il segnente:

Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di Euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.

Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di Euro, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza, l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Ufficio EL Legislatino E

Sen Anna Fonfiscon

Sen Cergni

Sen Hiro

Sen Manseri

Sen Bonsoi

Sen Reparti

AS.1120

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-bis. All'articolo 2 della legge 28-giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni".



SEN. BONFRISCE SEN. CERONI SEN. MILO SEN. MANDELLI

Art 6

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni".

Sen. Comaroli

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non sono richiesti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, legati al fatturato globale, all'espletamento di lavori, allo svolgimento di servizi e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi anni.".

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

0

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. 1. All'articolo 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso."

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c

GIBIINO

FLORIS

ROSSI MARIA POSARIA

Ufficio E Legislativo E

Relazione

Si intende sopprimere completamente il c.d. "superbollo" e cioè la disposizione che ha previsto:

a partire dal 2011 l'addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato;

a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo pari a euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.

ART.6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Il comma I-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato."

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-bis si provvede mediante riduzione consumi intermedi.

CERONI

EMENDAMENTO ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s'interpreta nel senso che le fondazioni non sono soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1 del medesimo decreto."

CERONI

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente comma:

\$15, wills

"24-bis All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione."

6.324

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

EMENDAMENTO

All'articolo 6

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:

"24-bis: in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 ed in dipendenza delle misure previste dal presente articolo, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome. "

6.325

Sen. Comaroli

223

Articolo 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito: "1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.»

224

MARINO Mauro Maria, FAVERO

6.32**6** Man

1

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente: "24-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

PUPPATO

ART. 6

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

"24-bis -all'articolo 15 del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) inserire il seguente:

"i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite".

AND AND ACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

SEN. BONERISCA

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

ART. 6

"24-bis - All'art. 13 bis del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sostituire la lettera i-ter, con la seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a cinquemila euro, in favore delle società sportive dilettantistiche e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensì-dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;".



SEN. BONFA

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

ART. 6

Dopo il comma 24 si aggiunge il seguente:

"24-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n.226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche-ai-fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni"

conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000

2015: - 20.000

2016: - 20.000

CHIAVAROL

BIANCONI

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 24., aggiungere il seguente:

<<24-bis. Al comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole "da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "e da un rappresentante designato dalla associazione maggiormente rappresentativa delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.>>

SANGALLI, GUERRIERI

Yourgalli



ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere in seguente:

«24-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 giugno 2013 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2014, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli-immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura-del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.»

SEN. BERGE

SEN. ZELLER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

SEN. ZIN.

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24 bis. Le disposizioni di cui al comma 10bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

SANGALLI, GUERRIERI

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24 bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.

SANGALLI, GUERRIERI

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente

24-bis.1. A partire dal 1 gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016: - 0.

6.335

SANGALLI, GUERRIERI

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Il tardivo pagamento di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva."

6.336

SANGALLI, GUERRIERI

AUGUSTIA

234

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

<< 24-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 76, comma 1, lettera a) del DPR 29 Settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 si applicano anche a favore-delle persone fisiche che hanno prestato fideiussione nei confronti di aziende bancarie e/o assicurative.

SANGALLI, GUERRIERI

bugalli

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis.1. A partire dal 1 gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Conseguentemente, ridurre l'importo di 1.5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.

LANZILLOTTA Hamillotto

6.338

ATTO SENATO N. 1120

Articolo 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale a parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benfici di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno dieci società editrici di quotidiani.»

MARINO Mauro Maria, FAVERO

Articolo 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: "2.bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;".»

MARINO Mauro Maria

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

6.341

RITA GHEDINI, ANGIONI

Thedivi

Articolo 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "// 30 per cento" con le parole "// 50 per cento".»

MARINO Mauro Maria, FAVERO

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

comma 25. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6-sexties) è aggiunto il seguente:

<<6-septies) alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'art. 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizioni si applica anche alle società di cui alla lettera 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 212, n. 228.</p>

6.343

SANGALLI, BROGLIA

241

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.

LUIGI MARINO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ABROGAZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

All'articolo 6, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"25-bis. 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.".

CERONI

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO ART. 6

«All'art.6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2 bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"»

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

CERONI

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

Art. 6

«All'art.6, dopo il comma 24, aggiungere il seguente comma:

26 bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

CERONI



DDL 1120

Art.6

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"24-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis.) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Emendamento all'art. 6

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"24-bis. All'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»"

RUSSO

Emendamento all'art. 6

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"24-bis. Quando un incarico di progettazione di opere edili e strutture sia destinato ad essere espletato da professionisti iscritti in più albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, gli stessi sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di sottoscrizione dell'incarico o comunque prima che ciascuno espleti la prestazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Restano salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di modalità di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione di contratti di progettazione di lavori. Il professionista, comunque iscritto in uno degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assume un incarico di progettazione di opere edili e strutture e non sia competente per l'espletamento di tutte le prestazioni che vi sono comprese, opera in collaborazione con altri professionisti abilitati in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali cui è richiesta la competenza, nel rispetto delle modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo."

RUSSO

Emendamento all'art. 6

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"24-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole «e professionali» sono soppresse."

RUSSO

Relazione

La professione di mediatore è stata di recente riformata nell'ambito del recepimento della direttiva "servizi". Il d.lgs. n. 59/2010, art. 73, ha sottoposto l'attività al regime di segnalazione certificata e ha soppresso il ruolo dei mediatori disciplinato dalla l.n. 39/1989. Per i mediatori che operino in forma di impresa, resta la sola iscrizione nel registro delle imprese. Per i restanti, i relativi dati sono iscritti a meri fini di notizia nel repertorio delle notizie economiche e amministrative tenuto presso le Camere di commercio.

La semplificazione della normativa ha tuttavia lasciato in piedi un regime delle incompatibilità (peraltro riformulato con la l. n. 57/2001) che, se poteva essere giustificato nell'impostazione originaria della norma, non lo è più nella sua versione attuale. La professione di mediatore, in particolare, resta incompatibile con ogni altra "attività professionale", senza alcuna distinzione secondo il tipo di professione coinvolta, gli eventuali regimi propri di incompatibilità e le possibili sinergie positive che potrebbero esservi con l'attività di mediazione.

Molte professioni tecniche, in particolare, hanno possibili momenti di continuità con l'attività di mediazione, sia per le esperienze professionali richieste (tecniche e giuridico-amministrative) sia per le aree di attività normalmente occupate dai professionisti. Tali aspetti, lungi dal pregiudicare l'attività di mediazione, potrebbero essere rivolti a tutto vantaggio dei clienti dei servizi in termini di maggiore qualità del servizio e riduzione dei costi. Ciò vale anzitatto nei centri medio-piccoli, nei quali – a fronte di una domanda più circoscritta e dunque di minori spazi per la specializzazione dell'offerta – impedire forme di estensione orizzontale delle professionalità vuol dire essenzialmente garantire rendite di posizione e minori servizi. È del resto principio ormai affermato che le limitazioni all'esercizio congiunto di più attività, proprio perché in grado di restringere la concorrenza e la libera prestazione dei servizi, debbano essere dosate con particolare cautela, in stretta aderenza al principio di proporzionalità.

Sul piano della tecnica normativa, l'intervento può essere realizzato con la soppressione mirata del riferimento alle professioni nella disciplina delle incompatibilità contenuta nella l. n. 39/1989, all'art. 5. Ovviamente, eliminare la restrizione dal lato dell'attività di mediatore non implica né rimuovere le garanzie comunque previste dalla disciplina codicistica (art. 1754 ss. c.c.) né intervenire sui regimi di incompatibilità che possono esservi nelle discipline delle singole professioni e che, in quanto tali, non sono toccati dalla modifica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO ART.6

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento".

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.352

Ufficio E. Legislativo E.

ilu- (FRANÎ

Sen. his

Selv- PEDNDECCU

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

Art.6

«dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

6.353

Seu. CERONI Seu. Mico Seu. HANDERI

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2 -bis. 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.".

Ufficio

6.354

Sen Anna Stanfile Sen - LERON Sen . Hi LO Ju. MAN DELLI

Art. 6

Dopo comma 24, aggiungere il seguente:

"26-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Limitatamente per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della-Commissione, del 6 maggio 2003, produttrici di energia da fonti rinnovabili, la deduzione di cui al precedente periodo è incrementata del dieci per cento per l'anno 2014."

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro l'anno 2014.





Art. 6

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

"25-bis. All'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la", le parole "metà della" sono soppresse;
- b) al comma 5, dopo le parole "è determinata applicando la", le parole "metà della" sono soppresse.".

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016:

6.356

NOTA - Il citato comma 4 prevede che in deroga alle disposizioni vigenti, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10%. La disposizione consente quindi una parziale compensazione dei maggiori oneri gravanti sugli appaltatori per incremento dei prezzi dei materiali da costruzione al fine di far fronte ad una situazione di particolare crisi del settore, accompagnata da un forte aumento dei prezzi delle materie prime. Le condizioni economiche che furono alla base dell'introduzione della disciplina non solo non hanno registrato un miglioramento, ma si sono ulteriormente aggravate. Il successivo comma 5 prevede che la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Tale limitazione risulta ingiustificata e penalizzante per le imprese, sulle quali vengono attribuiți tutți i rischi e i maggiori oneri legati all'esecuzione dell'appalto.

(61B1/ND)

Sfl (RORIS)

10

Art. 6

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

"25-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento.".

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6357

NOTA - Il Legislatore è intervenuto, nel tempo, sul tema della fiscalità urbinistica, prevedendo agevolazioni fiscali per i trasferimenti di aree diretti all'attuazione dei piani urbanistici, al fine di attenuare l'incidenza della variabile fiscale nella fase di acquisizione delle aree. Tuttavia, l'art. 10 del D.Lgs. 23/2011 (cd. "Decreto sul federalismo fiscale municipale"), riscrivendo integralmente, ai fini della disciplina dell'Imposta di Registro, l'art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, dispone, a far data dal 1º gennaio 2014, l'abrogazione di ogni forma di regime agevolativo applicabile a tali trasferimenti, ivi compresi quelli prévisti da leggi speciali. Ciò comporterebbe un sostanziale blocco dei processi di rinnovo urbano, che verrebbero ostacolati da un prelievo fiscale "espropriativo" già nella fase di acquisizione degli immobili (aree e fabbricati) da riqualificare. In sintesi, quindi, occorre: garantire la pérmanenza nell'ordinamento dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei soli programmi di edilizia residenziale, in deroga alle previsioni del D.Lgs. 23/2011 che ne prevede l'abrogazione dal 1° gennaio 2014; chiarire che le medesime agevolazioni sono applicabili a prescindere dal requisito soggettivo, ossia da chi realizza la costruzione dell'immobile, con l'unica condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area e il completamento dell'intervento avvenga entro 11 anni dal trasferimento del bene. Conseguentemente, la permanenza nell'ordinamento (oltre il 31 dicembre 2013 dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei soli programmi di edilizia residenziale determinerebbe un minor gettito per il

2014 pari 1 70,3 milioni di euro.

(G1BUM) (ROSSI 259.R.)

AS 1120

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

- "24-bis. All'art. 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.";
- b) il comma 1-bis è abrogato.".

6.358

NOTA - Concerne il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e la definizione delle riserve al termine dei lavori. La modifica proposta tende ad introdurre una misura di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con i principi civilistici che regolano i contratti a prestazioni corrispettive. In particolare, l'innovazione di cui al punto 1) mira ad evitare che il contratto di appalto perda la sua connotazione e si trasformi da contratto commutativo in aleatorio; occorre, invece, rendere indennizzabili per intero i maggiori oneri derivanti da eventi di forza maggiore, ossia di fatti che, come tali, risultano imprevisti ed imprevedibili al momento della predisposizione del progetto posto in gara e che non possono rientrare nell'alea imprenditoriale. Inoltre, la soppressione del co. 1-bis dell'art. 240-bis fa venire meno la previsione che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ponendo così rimedio alla violazione del principio, costituzionalmente garantito, secondo cui i soggetti dell'ordinamento debbono rispondere per i propri inadempimenti. Principio, questo, che non può subire deroga alcuna.

[ROSSI M.R.)

Tel (FLORIS)

Ufficio

5° (5

AS 1120

Art. 6

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.".

6.359



NOTA - Al fine di allineare il regime della permuta negli appalti alle recenti novità introdotte dal c.d. Decreto Monti in tema di permuta nelle concessioni, si propone di eliminare, nell'ambito del comma 7 dell'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici, la previsione secondo cui il trasferimento in proprietà del bene possa avvenire solo dopo il collaudo dell'opera. Si propone, pertanto, di inserire la previsione secondo cui il passaggio in proprietà sia immediato, previa presentazione di una fideiussione di valore pari all'immobile. La garanzia dovrà essere svincolata progressivamente, secondo le modalità già previste dal legislatore per la cauzione definitiva. Lo svincolo della cauzione a garanzia del bene avuto in permuta tiene conto della progressiva realizzazione dell'opera, alla cui parziale o totale copertura si provvede mediante il bene offerto in permuta. La modifica proposta si rende necessaria al fine di garantire la bancabilità dell'operazione, circostanza questa che, nell'attuale grave crist di liquidità, è da ritenersi imprescindibile.

(G-131120) (H.R.R56551)

AS 1120

Art. 6

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:



"24-bis. Il comma 35, dell'articolo 34, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.".

6.360

NOTA - Il comma 35 prevede che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegueno i lavori.). La modifica proposta è diretta a sopprimere una disposizione fortemente iniqua. Si tratta infatti di una norma con la quale si intende addebitare sulle imprese il costo di adempimenti che, tuttavia, afferiscono tipicamente allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche, quali la pubblicità dei bandi sui quotidiani. Non risulta essere corretto rimettere agli operatori economici costi ulteriori che non competono alla propria attività di impresa, peraltro in un momento in cui anche il settore economico sta vivendo una situazione di drammatica sofferenza. E' pertanto opportuno evitare di inserire disposizioni che alterano, nei rapporti tra imprese e amministrazioni, l'equilibrio dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, e ciò soltanto in funzione della situazione emergenziale che il Paese sta vivendo. Peraltro, si ricorda che la modalità di pubblicazione sui quotidiani non è prevista dalla normativa comunitaria.

> (G1B1120) (H.R. Rossi

$\sqrt{}$

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 6

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:



"25-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.".

NOTA - Il sistema fiscale attualmente vigente crea disparità di trattamento tra le operazioni effettuate dalle imprese e quelle effettuate dai privati. Ciò comporta una distorsione del mercato immobiliare, che penalizza le operazioni promosse direttamente dalle imprese, cui necessariamente fanno capo i progetti di sviluppo immobiliare. In particolare, il reddito derivante dalla locazione di abitazioni da parte di imprese, in base alla legislazione vigente, è pari al canone di locazione, ridotto delle sole spese sostenute nel periodo d'imposta, debitamente documentate, riferibili agli interventi di manutenzione ordinaria, effettuati sugli stessi immobili, entro il limite del 15% dell'importo del canone. Tenuto conto che le spese di manutenzione ordinaria sono di norma sostenute dal soggetto locatario, tutto il reddito ritraibile dalla locazione è attualmente imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Per contro. per le locazioni effettuate da privati, oltre all'abbattimento "forfetario" del reddito del 5%, in ogni caso, è garantita la detraibilità delle spese di manutenzione, grazie all'agevolazione del "36%" (50% sino al 31 dicembre 2013), oltre alla possibilità di optare per la "cedolare secçá" (tassazione sostitutiva con aliquota del 21%, o del 15% nel caso di canoni concordati). E' evidente la necessità di equiparare i 2 regimi fiscali, anche al fine di aumentare la quota di abitazioni in affitto e dare, in tal modo, risposta adeguata ai problemi di mobilità che rappresentano un freno alla stessa competitività del Paese. Opererebbe in tal senso l'introduzione di un regime sostitutivo di tassazione sul reddito da locazione delle abitazioni di nuova costruzione od incisivamente ristrutturate, percepito dalle imprese che le hanno realizzate o recuperate, sulla falsa riga e con le medesime aliquote della "cedolare secca" applicata in favore dei locatori privati (aliquota del 21%, o del 15% nel

caso di canoni concordati).

(G1B1540) (ROS8(M.R.) Splis (Floris)

AS 1120 Art. 6

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente: "21-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, della legge-5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Puppalo

PUPPATO

AS 1120 Art. 6

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioninon si applica alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, limitatamente alle parole "a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro", ".

PUPPATO

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, dopo il comma 🔏 aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo, del Decreto-del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto".»

TOMASELLI, LAI

Touaselli

AS 1120 Art. 6

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

"24 - bis. Le prestazioni professionali di assistenza sociale rese nell'ambito degli interventi per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84, sono soggetti al medesimo regime d'imposta dei professionisti in campo sanitario."

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: < 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: <<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Matrini.

MATURANI

Atto Senato n. 1120

EMENDAMENTO



Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Credito di imposta ricerca e innovazione)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.

Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.

Il credito d'imposta si applica nella misura del 10% sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

L'eventuale eccedenza è utilizzabile-in compensazione ai sensi-dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.-Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.

Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.».

Conseguentemente, abrogare i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;

1/2

57

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e
 all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate-per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Towardl

6.0.1

whs

A.S. 1120

Art. 6

6.02

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis. (Fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani) - 1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 del presente articolo.

- 2. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:
- a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;
- b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master, in Italia e all'estero;
- c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.
- 3. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.
- 4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro.
- 5. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
- 6. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile.
- 7. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 8. Le convenzioni di cui al comma 7 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito

pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 10, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 2.

- 9. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie."

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<20 per cento >> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento >>;

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 6 6.0.3

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Riqualificazione della spesa sanitaria a favore della non autosufficienza)

- 1. Ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, tramite gare indette dalla stessa regione o provincia autonoma o da una azienda sanitaria a tal fine incaricata o da altra centrale di acquisto, medicinali equivalenti appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private, previ accordi con le relative associazioni sindacali. A decorrere dal 2014, le procedure di cui al precedente periodo del presente comma devono riguardare una quota di medicinali sufficiente ad assicurare, tenuto conto dell'incidenza dei dati di spesa di ciascuna regione o provincia autonoma sulla spesa registrata a livello nazionale, un risparmio complessivo annuo, al netto degli oneri per la fornitura dei medicinali agli assistiti, pari ad almeno 300 milioni di euro rispetto alla spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2012, certificata dall'AIFA.
- 2. I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del comma 1 restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50%. A tal fine le risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle Province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare sono incrementate con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2014."

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti "400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Una quota pari a 150 milioni del Fondo è destinata ad aumentare la quota ordinariamente riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria integrata."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CIRINNA', D'AMBROSIO LETTIERI, DEL BARBA, FAVERO, FEDELI, GATTI, GHEDINI RITA, GRANAIOLA, LAI, LEPRI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO LUCIO,

6.0.3

A.S. 1120

Emendamento

6.0.4

Articolo 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

Articolo 6-bis (Norme per favorire l'internazionalizzazione del Paese)

- 1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35% maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35% del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non
 - 2. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5.
 - 3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, rispetto dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 - 4. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette medesima Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di alla fruizione non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non credito e nelle dichiarazione della base imponibile, né ai fini deUe imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta concorre alla formazione della base imponibile, né ai fini deUe imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 62 e 109, comma 54.
 - 917.

 5. All'onere di attuazione del presente articolo si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30% dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito pe
 - 6. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal

- Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la comma 5. promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli 7. scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale "Industria e Servizi" 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
- All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, aggiungere dopo le parole "di transito." il seguente periodo: " Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente."
- All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 5 dopo la parola "agroalimentari" è inserita la parola "agricole";
- b) al comma 6 dopo le parole "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole "e successive modificazioni";
- al comma 6 dopo le parole "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".
- All'articolo 2, comma 2, lett. 1), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese". Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio.

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 220 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

6.0.4

verducci Venduer

271

A.S. 1120

EMENDAMENTO

6.0.5

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis (Misure per agevolare l'accesso al credito)

- 1. Al fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario. Le maggiori entrate fiscali derivanti dalle predette operazioni di rivalutazione patrimoniale e dovute dalle banche socie sono destinate alle finalità di cui ai commi successivi.
- 2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario per il sostegno dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
- 3. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 2 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro di cui 100 milioni di euro derivanti dai diritti annuali pagati dalle imprese alle Camere di Commercio in base all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n.580 e 100 milioni di euro derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione del capitale di Banca d'Italia.
- 4. I beneficiari dell'intervento di cui ai commi 2 e 3 sono i Confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero, che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale, interregionale o nazionale sottoposti a vigilanza dalla Banca d'Italia.
- 5. Il Fondo straordinario di cui al comma 2 eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1% delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.



- 6. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti Fondi di garanzia di nuova costituzione:
 - a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
 - b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
- 7. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 8. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
- 9. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 6 è previsto:
 - a) uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
 - b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
- 10. Le disposizione dell'art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma & lettere a) e b)."

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Interventi a favore del mantenimento dei cimiteri e per combattere l'evasione fiscale nel settore funebre e cimiteriale)

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 50 per cento di quelle sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2016 anche a:
- a) spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere;
- b) spese per la fornitura e posa in opera di lapidi e copri tomba cimiteriali, nonché per i relativi arredi funebri
- 2. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- 3.- All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «al cinquanta per cento degli importi pagati fino a un totale di 5.000 euro per ogni singolo funerale».
- 4.- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è soppresso;
- b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
- «127-duodevicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».
- 5.- Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti dell'esercente l'attività funebre nonché ad un servizio per persone a vita sola, è consentito avvalersi della previdenza funeraria, attraverso polizza assicurativa, per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.
- 6.- Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti in occasione di un funerale, da parte di un esercente l'attività funebre o altri soggetti in funzione della cerimonia prescelta, individuato in vita dal defunto o da un suo familiare o da componenti di nuclei di stabile convivenza costituiti dal almeno due anni di cui sia parte il defunto, previa contrazione di una polizza assicurativa di importo prefissato.
- 7.- Compete alla società assicuratrice curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.
- 8.- I premi corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari al cinquanta per cento di 5.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi della polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui al comma 3.

1/2

Sp

9. Il Comune destina una quota del gettito annuale della TASI per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico cimiteriali, previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), numero 2) della presente legge.

PAGLIARI

6.0.6

AS 1120 EMENDAMENTO

6.0.7

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti :

"6-bis.

(Rilevazione nazionale dell'indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari residenti)

- 1. L'Agenzia delle entrate effettua, entro il 1° maggio 2014, la rilevazione nazionale del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) di ciascun nucleo familiare residente nel territorio nazionale, applicando, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le modalità di calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia delle entrate organizza le operazioni di rilevazione avvalendosi della collaborazione dell'INPS, dei Comuni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di rispettiva competenza, nonché dell'ISTAT. La rilevazione ha luogo, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, mediante l'invio nel luogo di residenza di ciascun nucleo familiare di un modulo recante il valore presuntivo dell'ISEE quale risultante dai dati desunti dal sistema informativo ISEE e, ove necessario, tratti dalle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti la tipologia e il formato dei dati e delle informazioni integrative che i cittadini sono tenuti eventualmente a fornire ai fini della rilevazione, nonchè definite specifiche modalità di presentazione, mediante apposita comunicazione in via telematica al sito internet dell'Agenzia dell'entrate o compilazione presso la rete degli sportelli delle Poste Italiane SpA, previa stipula di una apposita convenzione con la predetta società, della dichiarazione sostitutiva unica recante le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Coloro che non forniscano i dati richiesti ai fini della rilevazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, che è applicata dall'Agenzia dell'entrate secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo. In caso di dichiarazioni di informazioni scientemente errate o incomplete ai fini del calcolo del valore dell'ISEE si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
- 3. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 14 febbraio 2014, possono essere riviste

276

le modalità di determinazione del valore dell'ISEE, anche con specifico riferimento al suo utilizzo ai fini dell'applicazione di misure di natura di natura fiscale disposte ai sensi della presente legge, nel rispetto dei criteri di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto possono altresì essere introdotte ulteriori disposizioni per il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE. Ai fini delle attività di verifica e controllo delle dichiarazioni relative all'ISEE utilizzate ai fini fiscali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 9, comma 13.

"6-ter (Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)

- 1. Ferme restando le detrazioni di cui agli articoli 12 e 15, comma 1, lettera b) e 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, a la detrazione di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 2.000 milioni annui, in favore dei soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, di valore non superiore a euro 50.000 o comunque alla soglia definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2014, nel rispetto del predetto limite di spesa annua, sono riconosciute:
- a) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di importo pari a-euro **200** euro per ciascun figlio ulteriore al primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età inferiore a diciotto anni;
- b) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del **10 per cento** delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro **1.000** annui;
- c) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del **10 per cento** delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio ospitato negli stessi, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro **1.000** annui.
- 2. Le detrazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito e sono riconosciute esclusivamente a saldo dell'imposta dovuta dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 e le altre disposizioni di attuazione del medesimo

comma nel rispetto del limite massimo di spesa ivi previsto.

- 3. In attuazione dei principi di promozione della formazione e di tutela della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e di tutela della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 31 della Costituzione, nonché di quanto previsto in materia di prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza dall'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n.194, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 850 milioni per l'anno 2014 e a euro 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, destinato all'attuazione, da parte delle regioni in collaborazione con i comuni, di un programma di interventi straordinari per il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico, la promozione del tasso di natalità e la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza.
- 4. Il fondo di cui al comma 3 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare d'intesa con la Conferenza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) la popolazione residente in ciascuna regione;
- b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;
- c) il numero di persone di sesso femminile in cerca di occupazione nella regione risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.
- 4. Ogni Regione, con deliberazione della Giunta, definisce i criteri per l'attuazione del programma e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 sulla base dei seguenti principi:
- a) attribuzione ai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ovvero, tramite apposite convenzioni, ai centri di aiuto alla vita o ad altre formazioni sociali di base e associazioni del volontariato operanti nel settore della tutela della maternità, della facoltà di concedere, in favore delle gestanti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, residenti in Italia in via continuativa da almeno tre anni, la cui richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata prevalentemente dall'incidenza di condizioni economiche disagiate, debitamente attestate e verificate anche sulla base del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui e che manifestano la volontà di non interromperla, un contributo monetario mensile, esente da imposizione fiscale, di importo non superiore a euro 250 mensili e per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, destinato al sostegno sia della fase di gestazione, sia della prima fase di vita del bambino;
- b) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita sin dal concepimento, anche con riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla

6.0.7

madre ai sensi dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita;

- c) attribuzione ai nuclei familiari residenti nella regione composti da almeno un figlio di età inferiore a cinque anni e che risultino in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di una family card, del valore non superiore a euro 1.000 annui, valida per l'acquisto presso esercizi convenzionati con la regione di prodotti destinati alla prima infanzia, nonché ai fini dell'eventuale pagamento delle prestazioni sanitarie e della retta presso asili nido comunali o privati convenzionati;
- d) concessione, in favore dei nuclei familiari composti da giovani di età inferiore a 35 anni e in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro **25.000** annui, di un bonus famiglia per ciascun nuovo nato di importo non superiore a euro **1.000** annui, da attribuire per un periodo massimo di tre annualità consecutive, cumulabile con le provvidenze di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
- 5. In attesa della complessiva revisione degli istituti di sostegno alla famiglia e della loro eventuale integrazione nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti dei risparmi derivanti dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2014, gli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari sono rideterminati in aumento a favore dei nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE pari o inferiore a euro 20.000 annui. A decorrere dal mese successivo a quello in corso alla data di adozione del predetto decreto cessano di essere corrisposti gli assegni familiari ai nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE superiore, al netto degli assegni medesimi, a euro 90.000 annui. Con il medesimo decreto sono stabilite-le modalità di attuazione del presente comma anche in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazioni sostitutiva unica relativa al valore dell'ISEE per la fruizione degli assegni familiari.

Conseguentemente:

a) all'articolo 10, sostituire il comma 35 con i seguenti:

"35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

35-bis. Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi

6.0.7

inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

35-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2014 sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono individuate le agevolazioni fiscali e i regimi di esenzione e favore fiscale concernenti le persone fisiche, le agevolazioni tariffarie, le provvidenze e i sussidi di natura previdenziale e assistenziale, nonchè le prestazioni di natura sociosanitaria vigenti che a decorrere dall'anno 2015 non possono essere in tutto o in parte più riconosciute ovvero erogate a titolo gratuito, ai soggetti in-possesso di un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 100.000 euro annui o comunque alla soglia individuata dai decreti stessi al fine di assicurare maggiori entrate o minori spese non inferiori complessivamente a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

35-ter. La quota di risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza eventualmente eccedente gli importi di cui al comma precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, ai fini del contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la definizione, d'intesa con la predetta Conferenza unificata, di interventi in materia sociale e assistenziale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede a-determinare le modalità di tale rassegnazione e le percentuali di riparto delle risorse per l'attuazione di interventi di riduzione della pressione fiscale e di rafforzamento delle politiche sociali.

b) all'articolo 17:

1) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro **90.000**, le **detrazioni** dall'imposta lorda per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano per la parte che eccede euro **300**. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter), e i-septies), al comma 1.1 e al comma 1-quater del citato articolo

6.0.7

15.

- 3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 120.000 possono detrarre dall'imposta lorda gli oneri indicati nell'articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a euro 5.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), 1.1 e 1-quater, del citato testo unico.
- 3- bis. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro **150.000**, le **deduzioni** dal reddito complessivo degli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), d), e-bis), e-ter), f), h) l-ter) e comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e le detrazioni di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, si applicano per ciascuna deduzione o detrazione per la-parte che eccede **euro 300**.
- 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il-15 maggio 2014, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 3-bis. Sulla base delle risultanze della rilevazione di cui all'articolo 6-bis, con il predetto decreto gli importi delle soglie di ISEE di cui ai medesimi commi possono essere rideterminati in aumento o in diminuzione al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7-milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- "7- bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
- b) al comma 495, le parole "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
- c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";
- d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento."

CHIAVANOS 6

A.S. 1120

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

1. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione

iniziale pari a 200 milioni di euro.

3. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

4. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da

banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.»

MARINO Mauro Maria, FAVERO

6.6.8

AS1120

All'art. 6 aggiungere articolo 6 bis:

articolo 6 bis (IVA agevolata Pesca)

- 1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1 - sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies. del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
- 2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
- a. al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura"; b. al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8 è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si-applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.

Consequentemente allegator della

Riocurre oll SOY. pli stonziomenti to rella A.

UVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINI 🗘

Mon Bly 107

6.0.9



Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

ART.6-bis

(Estensione delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli immobili strumentali utilizzati, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale)

1. Dopo l'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"Articolo 16-ter

- 1. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16 bis si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.
- 3. Le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
- 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'art. 19 bis del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233.
- 5. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto."

6.0.10



284

Son Anna Bonfisco

HEN OFICE

WEN MANDELLI

A.S. 1120

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

"Articolo 6-bis

- 1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il entro il 30 aprile 2014, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è disposta una ricognizione della normativa in materia di videosorveglianza che contenga:
- a) limitazioni alle finalità di videosorveglianza e impegni di riservatezza, in linea con le disposizioni stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) e dei successivi provvedimenti del Garante;
- b) modalità di accesso alle informazioni e alle registrazioni;
- c) modalità di controllo e di richiesta di cancellazione delle registrazioni;
- d) distinzione tra rilevazione del movimento e/o della figura intera;
- e) modalità di utilizzo delle web-cam ai fini di sicurezza;
- f) criteri di trasparenza sulla conservazione e distruzione delle registrazioni;
- g) criteri di qualificazione e formazione del personale addetto;
- h) modalità di accreditamento delle strutture di prova e di certificazione dei sistemi;
- i) introduzione di dispositivi elettronici di registrazione dei dati e delle comunicazioni sui mezzi di

trasporto pubblici."

JEN.

HILLO

LEN.

MANDELLI

6.0.11

6.0.12

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis Detassazione del salario di produttività

- 1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
- 2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di-900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.
- 3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134 bis, 136 e 139 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla L. 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12 La. 16 dicembre 1977, n. 904 – Art. 1, commi 460 e 464, L. 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 28, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 – D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

Att. 10 disput 10 P.R. 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, L. 30 dicembre

2004, n. 311 – Arf. 2, comma 8, L. 24 dicembre 2003, n. 350."

JEN. CERONI LEN MILO286

JEN MANDELLI

60

6.6.13

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali) 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie. iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di-spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui-al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

BONFRISCO Bonfisco



AS 1120

6.0.14

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 6-bis

- 1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2013, il costo del personale classificabile nell'art. 2425, comma 1, lettera B), numero 9, del codice civile è deducibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche."
- 2. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione, eliminazione o riforma di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente del consiglio dei Ministri adotta entro il 30 giugno 2014, uno o più decreti in cui sono definiti altresì le regole-di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
- 4. Qualora i decreti di cui al comma 3 non siano adottati entro il termine ivi previsto, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata; in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del comma 4, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
- 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398." >>

SIN.

YEW.

FRON

Hus

Leaviativo 1

MANDELLI

AS 1120 EMENDAMENTO

ART. 6

6.0.15

Dopo l'Ad a inserire il sequente;

-Bis-1. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la-trasformazione in societa' semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla

disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.

- 2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
- 3. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
- 4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
- 5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa' che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
- 6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'I per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'Imposta di Registro la base imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.

Ufficio Legislativo L

1/2

2/2

154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.

L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

- 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
- 8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

6.0.15

Sen. Anna Bonfis C


Seu. Hico

Seu. HANDELLI

Seu. Bonsi

Seu. REPETT





EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis - Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. (Disposizioni in materia di erogazioni liberali in favore delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

«g-bis) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

g-ter) le spese sostenute per l'acquisto di biglietti o abbonamenti per la partecipazione ad eventi organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione;».

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. (Disposizioni tributarie). 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei teatri di tradizione non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera m), e dall'articolo 147 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.

- 2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte e non versate. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
- 3. I corrispettivi dei contratti di sostegno alla produzione incassati dalle fondazioni regolate dal presente articolo, e dai teatri di tradizione sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista".
- 3. I proventi di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo della copertura già prevista per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito

con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112. La rimanente somma riaffluisce al fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono esenti dai meccanismi di rilevazione forfettaria del reddito.»

D'ALI'
MANDELLI
MANDELLI

Defiscalizzazione erogazioni liberali cultura

6.0.16



6.6.17

ART. 6

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali) 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13,14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012. n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PÏL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente. sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun armo, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui-al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

CERONI

6.0.18

AS 1120 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: 6-bis

Riapertura dei termini dello scioglimento agevolato delle Società "di comodo"

- 1. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.
- 2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
- 3. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato_della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
- 4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
- 5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa' che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
- 6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'I per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'Imposta di Registro la base imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali

ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.

L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

- 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
- 8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

ALDO DI BIANO

ILLUSTRAZIONE

La crisi economica degli ultimi anni, che ancora colpisce il nostro Paese; ha evidenziato l'inadeguatezza dell'attuale impianto normativo rispetto agli andamenti dell'economia reale. Nello specifico, le società hanno registrato una contrazione evidente dei ricavi e un incremento dei periodi di perdita continuativa. In particolare per le società immobiliari, o in generale con immobili nel proprio patrimonio, sì è registrata da un lato una contrazione degli affitti (in termini di numero di fabbricati locati o di importo dell'affitto) e dall'altro un effetto negativo del costo in bilancio degli immobili, piu' elevato rispetto all'attuale valore di mercato degli stessi, in forte calo rispetto agli anni ante crisi. Tale fenomeno sarà ulteriormente e significativamente amplificato in negativo dagli effetti di una norma di cinque anni or sono, circa la rivalutazione dei beni immobili per le imprese, prevista dall'art. 15, commi 16 e ss.gg., del D.L. 185/2008. Tale norma, come si legge nella relazione illustrativa aveva "la finalita' ... di consentire a tali soggetti l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale deimaggiori valori attribuiti ai beni". Ricordiamo che la norma prevedeva che la rivalutazione esplicasse i suoi effetti a fini fiscali:

- dal quinto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2013) ai fini Ires e Irap per quanto riguarda il valore di calcolo degli ammortamenti
- dal sesto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2014) ai fini Ires e Irap per quanto riguarda il calcolo delle plusvalenze nelle ipotesi di cessione o assegnazione.

In sintesi, quasi per tutte le società, già per il periodo di imposta 2013 e quindi nell'Unico che si presenterà nel 2014, ai fini del calcolo della non operatività rileveranno i maggiori valori rivalutati.

Alla luce della crisi e del ben noto andamento negativo del mercato immobiliare, che ha coinciso con il 2008 come ultimo anno di picco, è pacifico l'attuale sopravvenuto effetto distorsivo di tale norma rispetto all'intento del legislatore. Infatti società con immobili patrimonio, gia' oggi in difficoltà a dichiarare un ricavo almeno pari a quello che garantisce l'operatività, sarà assolutamente impossibilitata a farlo nel momento in cui i coefficienti si applicheranno ad un valore dell'immobile ben piu' alto rispetto all'attuale valore di mercato. Alla luce di tutte le considerazioni su esposte si ritiene indifferibile la previsione di una finestra di scioglimento agevolato delle società non operative. Tale provvedimento avrebbe altresì un effetto positivo in termini di gettito e al tempo stesso limiterebbe le istanze di interpello disapplicativo che presumibilmente verranno presentate in numero elevato il prossimo anno e l'eventuale contenzioso derivante dal loro diniego.

2/2

Art. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

- 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
- all' art. 4, comma 1, lett. a) è aggiunto infine il seguente punto:
- "3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 percento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.";
- all' art. 5, comma 1, lett. a) le parole "10 percento" sono sostituite con le parole "15 percento";
- all' art. 5, comma 1, lett. c) le parole "5 percento" sono sostituite con le parole "10 percento";
- all' art. 5, comma 3, lett. b) le parole "un contratto servizio energia «Plus» ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;
- all' art. 6, comma 2, la lett. a) è soppressa;
- all' art. 6, comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente- concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita." .>>

COMPAGNA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

L'emendamento vuole introdurre nel nostro ordinamento il "contratto di rendimento energetico" come definito dalla direttiva 2006/32/CE, la quale, all'articolo 3 lett. j) stabilisce che si tratta di un accordo contrattuale tra beneficiario e fornitore (di servizi energetici, ovvero

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA

EMENDAMENTO AS 1120

una ESCO) riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, e in cui il pagamento del corrispettivo al fornitore viene correlato al livello di miglioramento dell'efficienza stabilito contrattualmente.

Per fare questo propone di rettificare opportunamente l'allegato II del decreto legislativo 115/2008, il quale ha recepito la direttiva europea, e dove viene regolato invece il "contratto di servizio energia". Il decreto 115/2008, infatti ha voluto trasporre il contratto di rendimento energetico della direttiva in una diversa fattispecie contrattuale chiamata appunto "contratto di servizio energia". Ma il contratto di servizio energia si configura come una sorta di surrogato del contratto di rendimento energetico voluto dalla direttiva 2006/32/CE. Il che prefigura di fatto una vera e propria violazione della direttiva stessa. Infatti, il contratto di servizio energia utilizzato dal decreto legislativo 115/2008 non prevede di fatto nessuna correlazione tra la remunerazione del fornitore e i risultati ottenuti in termini di effettivo miglioramento dell'efficienza energetica.

La precisa correlazione tra il miglioramento dell'efficienza energetica e la remunerazione del fornitore dei servizi energetici è un fondamentale incentivo proprio all'aumento dell'efficienza e del risparmio energetico. Ed è questo il motivo principale per cui la normativa europea ha voluto introdurre questa fattispecie all'interno del contratto di rendimento energetico. Nel contratto di servizio energia prevalgono invece criteri di remunerazione a canone fisso che non incentivano affatto il fornitore ad adottare azioni efficaci per il rispetto degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica stabiliti ex ante nel contratto. È questo si riverbera a livello aggregato in un minore risparmio energetico. È ovvio che ad avvantaggiarsi di questo stato di cose sono i soggetti che vendono energia, per i quali il risparmio energetico significherebbe riduzione di consumi energetici e perciò di incassi.

Il contratto di servizio energia, quindi, non costituisce un valido recepimento e attuazione del contratto di rendimento energetico nella legge italiana. L'emendamento, dunque, va nella direzione di un adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni della normativa europea con l'introduzione del contratto di rendimento energetico.

6.6.19

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA

wh

6.0.20

Art. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

<<All'articolo 16 del decreto legislativo 115/2008, dopo il comma 2 inserire il
seguente comma:</pre>

"2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale." >>

COMPAGNA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI,
Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

L'emendamento vuole vietare alle società che vendono energia al dettaglio di esercitare anche la funzione di fornitore di servizi energetici (ESCO) nei confronti di uno stesso utente finale. In altre parole, secondo lo spirito della norma, una società che vende l'energia a un cliente finale non può fornire al medesimo cliente anche il servizio energetico di miglioramento dell'efficienza degli impianti. Si correggere, così, una delle lacune più evidenti del decreto legislativo 115/2008, decreto che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva europea 2006/32/CE sul risparmio energetico.

Il decreto legislativo 115/2008, così come è scritto, non assicura l'indipendenza tra il soggetto che vende l'energia all'utente finale e quello che offre al medesimo utente i servizi per il miglioramento dell'efficienza energetica. È evidente che i due ruoli sono in aperto contrasto tra di loro. Perché laddove il venditore ha tutto l'interesse che il cliente finale consumi quantitativi il più elevati possibile di energia, il fornitore di servizi energetici

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA'

1/2

EMENDAMENTO AS 1120

(ESCO) dovrebbe consigliare il cliente medesimo su come ridurre quegli stessi consumi migliorando l'efficienza energetica dei propri impianti. È altrettanto ovvio che in queste condizioni a essere frustrato è proprio l'obiettivo generale dell'efficienza e del risparmio energetico. E in effetti la direttiva prescrive in modo esplicito proprio questo principio di indipendenza all'articolo 6 comma 3 e all'articolo 12 comma 1.

La eventuale permanenza nel nostro ordinamento di questo conflitto di interesse dunque, ostacolerebbe palesemente l'obiettivo di voler migliorare dell'efficienza energetica per gli utenti finali attraverso la promozione e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici. Obiettivo introdotto nella directiva europea 2006/32/CE, dichiarato anche dallo stesso decreto legislativo di recepimento, e che ha una portata di carattere generale. È cioè a beneficio di tutto il sistema Paese.

Tra l'altro l'introduzione di una norma a tutela dell'indipendenza tra le attività di fornitura dei servizi energetici e di vendita dell'energia eliminerebbe anche la distorsione della concorrenza in un sertore dove oggi i venditori di energia che forniscono anche servizi energetici si trovano in una posizione di netto vantaggio rispetto ai soggetti che forniscono soltanto servizi. La norma prevista dall'emendamento contribuirebbe a ristabilire condizioni di maggiore trasparenza e concorrenza.

6.0.20

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA'

7/2

44

6.0.21

AS 1120

Emendamento

Art..6.

Depo Marteol Mayor il requesti.

(Modifiche all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

«All'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sopprimere le parole "metà della".

Inoltre, al comma 5, dopo le parole "è determinata applicando la" sopprimere le parole "metà della".».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Son Anna Stonflisso Seu. LE RONI Seu. Milo Slu. MANDERU

AS 1120

Emendamento Art.b.

Ada dantiels efferyer of requestion

(Modifica all'art. 240 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'art. 240 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

- al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo "L'importo complessivo 1) delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara."
- 2) Il comma 1 bis è soppresso.

6.0.22

Sen. Anna Jankiso Slu-Lerroni Slu-Mico

Seu- MANDEUI

DISEGNO DI LEGGE N. 1120/S

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Emendamento

Art.

Oneri di pubblicazione dei bandi di gara-

(Modifica all'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")

Dopo l'ord. 6 ogfingere il sepurte: "6-bis-All'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso. "

6.0.23

Sen-Mico Sen-Mandechi

DISEGNO DI LEGGE N. 1120/S

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Emendamento

Art. 6

Dopo l'art. 6 inserire il seguente:

6-BSAll'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3."

6.0.24

Son Anna Booking Seur Li Romi Seur Mi Lo Seur MAN BOW

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno già ottenuto il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile.

2-ter. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2-bis, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

2-quater. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2-ter e concede l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile. In assenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.

2.Il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato.

3.Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.0.25

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Newing, Jogo

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)

- 1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti parole: "il cinquanta percento delle province";
- b) all'articolo 3, comma 2, le parole "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti parole: "il cinquanta percento delle province";
- c) all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge."
- 2. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.0.26

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nein, Bur, Sof

4



AS 1120

Dopo l'articolo 6, aggiungere in seguente:

ART. 6-BIS (Limitazioni all'uso del contante)

- «1. All'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento».
- 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento».

SEN. BERGE

SEN. ZELLER

SEN. LANIECE / Que

SEN. PANIZZA

SEN. ZIN

6.0.27

DDI 1120

Art. 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

<<6bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma1, articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.>>

Sen Lanièce, Sen Abler, Sen Fravezzi, Sen Panizza, Sen Lanono, Sen Berger, 17

6.0.28